

N. 273

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2021)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti la direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2021;



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

1. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 1, comma 1:
 - 1) alla lettera b), le parole *“della principali aree di affari e coloro che sono rispondono”* sono sostituite dalle seguenti: *“delle principali aree di affari e coloro che rispondono”*;
 - 2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: *“f) “azione di risoluzione”: la decisione di sottoporre un soggetto a risoluzione, l'esercizio di uno o più poteri di cui al Titolo IV, Capo V oppure l'applicazione di una o più misure di risoluzione di cui al Titolo IV, Capo IV, o degli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;”*;
 - 3) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“, o dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014;”*
 - 4) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
 - “h-bis) “banca affiliata”: una banca di credito cooperativo o una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale aderente al gruppo bancario cooperativo in quanto soggetta all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo in virtù del contratto di coesione con essa stipulato;*
 - h-ter) “banca extracomunitaria”: una banca come definita all'articolo 1, comma 2, lettera c), del Testo Unico Bancario;”*;
 - 5) la lettera i) è sostituita dalla seguente:
 - “i) “capitale primario di classe I”: il capitale primario di classe I calcolato ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;”*;
 - 6) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
 - “n-bis) “coefficiente di capitale totale”: il requisito di cui all'articolo 92, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;*
 - n-ter) “coefficiente di leva finanziaria”: il coefficiente di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;”*;
 - 7) alla lettera s), le parole *“comma 5,”* sono soppresse;
 - 8) dopo la lettera t) è inserita la seguente:
 - “t-bis) “disposizioni dell'MRU”: il regolamento (UE) n. 806/2014 e le relative misure di esecuzione;”*;
 - 9) alla lettera v) dopo le parole *“Sezione II, Sottosezione II,”* sono inserite le seguenti: *“o dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014”*;
 - 10) dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:
 - “v-bis) “ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;*
 - v-ter) “ente designato per la risoluzione”: una persona giuridica avente sede legale nell'Unione europea identificata come soggetto per il quale il piano di risoluzione di gruppo prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione ovvero una banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata per la quale il piano di risoluzione individuale prevede l'applicazione di un'azione di risoluzione;*



v-quater) “ente di maggiori dimensioni”: l’ente designato per la risoluzione che non è G-SII e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di euro;”;

11) dopo la lettera dd) sono inserite le seguenti:

“dd-bis) “gruppo bancario cooperativo”: il gruppo bancario cooperativo previsto dall’articolo 37 bis del Testo Unico Bancario;

dd-ter) “gruppo soggetto a risoluzione”:

1) un ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate che non siano:

a) a loro volta enti designati per la risoluzione;

b) controllate da altri enti designati per la risoluzione;

c) soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, in conformità al piano di risoluzione, non sono inclusi nel gruppo soggetto a risoluzione, nonché le società da essi controllate;

2) le società appartenenti a un gruppo bancario cooperativo, quando almeno una delle banche affiliate o la società capogruppo è un ente designato per la risoluzione;

dd-quater) “impresa di investimento di paesi terzi diversa da una banca”: l’impresa che non ha la propria sede legale o direzione legale nell’Unione europea, diversa da una banca, che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

1) negoziazione per conto proprio;

2) assunzione a fermo e, in aggiunta o in alternativa, collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;”;

12) la lettera mm) è sostituita dalla seguente:

“mm) “misura di prevenzione della crisi”: l’esercizio dei poteri previsti dall’articolo 69-sexies, comma 3, del Testo Unico Bancario, l’applicazione di una misura di intervento precoce o dell’amministrazione straordinaria a norma del Testo Unico Bancario, l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 15 del presente decreto e dall’articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II, e dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;”;

13) dopo la lettera mm) è inserita la seguente:

“mm-bis) “MRU”: il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;”;

14) alla lettera qq), le parole “nel patrimonio di vigilanza” sono sostituite dalle seguenti: “nei fondi propri”;

15) dopo la lettera qq) è inserita la seguente:

“qq-bis) “passività computabili”: le passività ammissibili che soddisfano le condizioni dell’articolo 16-quater ovvero dell’articolo 16-octies, comma 6, lettera a), le passività indicate dall’articolo 2, comma 1, punto 49-bis, del regolamento (UE) n. 806/2014, nonché gli strumenti di capitale di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 72-bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;”;

16) dopo la lettera tt) sono inserite le seguenti:

“tt-bis) “requisito combinato di riserva di capitale”: il requisito combinato di riserva di capitale come definito all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;

tt-ter) “requisito di capitale di primo pilastro”: il requisito di cui all’articolo 92, comma 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

tt-quater) “requisito di capitale vincolante di secondo pilastro”: il requisito stabilito in base alla normativa di recepimento dell’articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE;

tt-quinquies) “riserva di capitale anticiclica”: il requisito di cui all’articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e relative disposizioni di recepimento;”;



17) alla lettera uu) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“ovvero indicate nel programma di risoluzione adottato ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio”*;

18) la lettera aaa) è sostituita dalla seguente:

“aaa) “SIM”: una società di intermediazione mobiliare o un’impresa di investimento dell’Unione europea che presta uno o più dei seguenti servizi o attività di investimento:

1) negoziazione per conto proprio;

2) assunzione a fermo e in aggiunta o in alternativa collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente;

3) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;”;

19) alla lettera ggg) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“ Ai fini dell’applicazione ai gruppi bancari cooperativi degli articoli 8, 13, 15, 16 e 70; del Titolo III, Capo II-bis, nonché del Titolo IV, Capo II, si considerano società controllate altresì, ove appropriato, le banche affiliate, la società capogruppo e le rispettive società controllate, tenuto conto delle modalità con cui il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è applicato a questi gruppi ai sensi dell’articolo 16-quinquies, comma 3;”*;

20) dopo la lettera ggg) è inserita la seguente:

“ggg-bis) “società controllate rilevanti”: le società di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 135, del regolamento (UE) n. 575/2013;”;

21) alla lettera III), dopo le parole *“Sottosezione III,”*, sono inserite le seguenti: *“o dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio”*;

22) dopo la lettera III) è inserita la seguente:

“III-bis) “soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni”: l’ente designato per la risoluzione che non è G-SII, che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di euro e che è considerato idoneo a porre rischi sistemici in caso di dissesto o di rischio di dissesto dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d’Italia;”;

23) dopo la lettera ppp) è inserita la seguente:

“ppp-bis) “strumenti di capitale primario di classe 1”: le azioni, le riserve e gli altri strumenti finanziari computabili nel capitale primario di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013;”;

24) dopo la lettera qqq) è inserita la seguente:

“qqq-bis) “strumenti subordinati computabili”: gli strumenti che soddisfano tutte le condizioni previste dall’articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l’articolo 72-ter, paragrafi 3, 4 e 5 del medesimo regolamento;”;

b) al Titolo I, dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis (Disciplina applicabile ad altri intermediari)

1. Alle SIM, alle succursali italiane di imprese di investimento di paesi terzi diverse da una banca e alle società appartenenti a un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11 del Testo Unico della Finanza, si applica, per le materie regolate dal presente decreto, quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme ivi richiamate, quando questi soggetti non rientrano nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2.”;

c) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole *“passività soggette a bail-in ai sensi dell’articolo 50”* sono sostituite dalle seguenti: *“fondi propri e passività computabili”*;

2) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole *“La Banca d’Italia esercita i poteri di risoluzione in armonia con le disposizioni dell’Unione Europea”* sono inserite le seguenti: *“ed è l’autorità di risoluzione nazionale ai fini delle disposizioni del MRU”* e dopo le parole *“il SEVIF”* sono inserite le seguenti: *“e il MRU”*;



- d) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Restano ferme le disposizioni del MRU in materia di comunicazione delle informazioni al Comitato di Risoluzione Unico o alla Banca Centrale Europea.”*;
- e) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole *“il SEVIF”* sono inserite le seguenti: *“e il MRU”*;
- f) al Titolo II, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

“Art. 6-bis (Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia)

1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU il presente decreto legislativo si applica, in quanto compatibile con tali disposizioni, quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni. Il presente decreto si applica, inoltre, per gli aspetti non disciplinati dalle disposizioni del MRU e in quanto compatibile con queste ultime.

2. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MRU che disciplinano l'esercizio di compiti di risoluzione e, per alcuni di essi, prevedono differenti modalità di cooperazione tra il Comitato di Risoluzione Unico e le autorità nazionali per i soggetti sottoposti al regime accentrato di risoluzione e quelli non sottoposti al regime accentrato di risoluzione.

3. Ai sensi del comma 2, la Banca d'Italia, in particolare:

a) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti del Comitato di Risoluzione Unico, quando richiesto dalle disposizioni del MRU;

b) fornisce al Comitato di Risoluzione Unico e alla Banca Centrale Europea le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti ai sensi delle disposizioni del MRU, fermo restando il potere del Comitato di Risoluzione Unico e della Banca Centrale Europea di ottenere le informazioni e di condurre ispezioni;

c) assiste il Comitato di Risoluzione Unico nella preparazione degli atti relativi ai compiti di risoluzione a esso attribuiti dalle disposizioni del MRU;

d) dà esecuzione ai programmi di risoluzione adottati dal Comitato di Risoluzione Unico ad essa indirizzati e attua ogni altra decisione del Comitato ad essa destinata;

e) informa il Comitato di Risoluzione Unico dell'attività svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MRU;

f) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva al Comitato di Risoluzione Unico, previsti dal presente decreto legislativo nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MRU, anche su richiesta o dietro istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico, informando quest'ultimo dell'attività svolta in esito alla richiesta;

g) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU.

4. Nelle materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti al Comitato di Risoluzione Unico dalle disposizioni del MRU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VII sono applicate secondo quanto ivi previsto.

5. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Banca d'Italia e il MRU operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.

6. La Banca d'Italia esercita i poteri, anche sanzionatori, ad essa attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto da parte dei soggetti indicati dall'articolo 2 degli atti dell'Unione europea direttamente applicabili ovvero in caso di inosservanza degli stessi.”;

g) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole *“la Banca Centrale Europea se questa è”* sono soppresse;

2) al comma 2, le parole *“dalla Banca d'Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.”* sono sostituite dalle seguenti: *“dall'articolo 102.”*;

3) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:



“4-bis. Il piano è riesaminato ai sensi del comma 4 dopo l’attuazione di un’azione di risoluzione o l’esercizio del potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

4-ter. Nei casi di riesame del piano di cui al comma 4-bis, la Banca d’Italia, nel fissare i termini per la costituzione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili tiene conto del termine per conformarsi agli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.”;

h) all’articolo 8:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e che identifica uno o più enti designati per la risoluzione e gruppi soggetti a risoluzione”;

2) al comma 2, le parole “dalla Banca d’Italia, anche con provvedimenti di carattere generale.” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 103.”;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Nei casi di cui al comma 5, se il gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, la pianificazione delle azioni di risoluzione applicabili a ciascun gruppo soggetto a risoluzione avviene con le modalità previste dall’articolo 70.”;

i) all’articolo 9:

1) al comma 1, le parole “della Banca Centrale Europea se questa è l’autorità” sono sostituite dalle seguenti: “dell’autorità”;

2) al comma 4, le parole “dalla Banca Centrale Europea se questa è l’autorità” sono sostituite dalle seguenti: “dall’autorità”;

l) all’articolo 12:

1) al comma 1, le parole “la Banca Centrale Europea quando questa è”, sono soppresse;

2) al comma 3, le parole “dalla Banca d’Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 104”;

m) all’articolo 13:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Un gruppo si intende risolvibile, anche in presenza di situazioni di instabilità finanziaria generalizzata o di eventi sistemici, quando le componenti del gruppo possono essere assoggettate alle procedure concorsuali rispettivamente applicabili oppure quando il gruppo può essere sottoposto alla risoluzione applicando le misure di risoluzione ed esercitando i poteri di risoluzione nei confronti degli enti designati per la risoluzione ad esso appartenenti, in modo da minimizzare le conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le componenti o le succursali del gruppo sono stabilite, di altri Stati membri o dell’Unione europea e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle componenti del gruppo mediante la loro separazione, se facilmente praticabile in modo tempestivo, o con altri mezzi.”;

2) al comma 3, le parole “dalla Banca d’Italia, anche con provvedimenti di carattere generale,” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 104”;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la valutazione della risolvibilità è effettuata su ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità al presente articolo. Questa valutazione non fa venir meno la valutazione della risolvibilità dell’intero gruppo ed è effettuata secondo le modalità di cui all’articolo 8.”;

n) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis (Potere di vietare talune distribuzioni)

1. Se uno dei soggetti di cui all’articolo 2 rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta alla somma dei requisiti di capitale di primo pilastro di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta al



requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), la Banca d'Italia ha il potere di vietare al soggetto di effettuare distribuzioni mediante una delle seguenti azioni:

a) effettuare distribuzioni in relazione al capitale primario di classe 1;
b) assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali o pagare remunerazioni variabili se l'obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato;

c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

2. Il divieto disposto ai sensi del comma 1 ha ad oggetto le distribuzioni per la parte eccedente l'ammontare massimo distribuibile calcolato secondo quanto previsto dal comma 7; esso viene adottato secondo quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6.

3. Se uno dei soggetti di cui all'articolo 2 versa nella situazione di cui al comma 1, ne informa immediatamente la Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, decide senza indugio se vietare le distribuzioni di cui al comma 1, valutando le seguenti circostanze:

a) i motivi, la durata e l'entità del mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale da parte del soggetto e il suo impatto sulla risolvibilità dello stesso;

b) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto e la probabilità che, nel prossimo futuro, esso versi in una situazione di dissesto o di rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) la capacità del soggetto di ripristinare il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d) in caso di incapacità del soggetto di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-ter e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, o all'articolo 16-quater o all'articolo 16-octies, comma 6, il carattere idiosincratico o sistemico di questa incapacità;

e) l'adeguatezza e la proporzionalità del divieto di cui al comma 1 rispetto alla situazione in cui versa il soggetto, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sulle sue condizioni di finanziamento sia sulla sua risolvibilità.

4. La valutazione di cui al comma 3 è effettuata dalla Banca d'Italia almeno ogni mese fino a quando perdura il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale di cui al comma 1 e comunque non oltre nove mesi dall'informativa di cui al comma 3.

5. Se, decorsi nove mesi dalla informativa di cui al comma 3, la situazione di cui al comma 1 permane, la Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, adotta il divieto di cui al comma 1, salvo quando valuta che ricorrono almeno due delle seguenti condizioni:

a) il mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1 è dovuto a una grave perturbazione del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta tensioni generalizzate in vari segmenti dei mercati finanziari stessi;

b) la perturbazione di cui alla lettera a) comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti computabili nei fondi propri e delle passività computabili del soggetto di cui all'articolo 2 o maggiori costi per esso e determina una chiusura, anche solo parziale, dei mercati che impedisce al soggetto di emettere questi strumenti e passività;

c) la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) riguarda non solo il soggetto di cui all'articolo 2, ma anche altri intermediari finanziari;

d) la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce al soggetto di emettere strumenti computabili nei fondi propri e passività computabili in misura sufficiente a porre rimedio al mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi del comma 1;

e) il divieto di effettuare distribuzioni di cui al comma 1 determinerebbe ricadute negative su parte del sistema bancario, compromettendo potenzialmente la stabilità finanziaria.



6. Quando la Banca d'Italia non adotta il divieto ai sensi del comma 5, essa ne informa l'autorità competente. La valutazione di cui al comma 5 è effettuata dalla Banca d'Italia con cadenza almeno mensile fino a quando perdura la situazione di cui al comma 5.

7. L'ammontare massimo distribuibile è calcolato moltiplicando la somma determinata ai sensi del comma 8 per il fattore determinato ai sensi del comma 9. All'importo così calcolato sono sottratti gli importi delle distribuzioni di cui al comma 1, lettera a), b) o c).

8. La somma di cui al comma 7 è pari alla somma degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto degli oneri fiscali e di qualsiasi distribuzione di cui al comma 1, lettera a), b) o c), ove già non considerate nel calcolo degli utili di periodo e in aggiunta, o in alternativa, di esercizio ("risorse distribuibili").

9. Il fattore di cui al paragrafo 7 è determinato come segue:

a) quando il capitale primario di classe 1 non utilizzato per rispettare il requisito di cui all'articolo 92 -bis del regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, e il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies espresso in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), ("capitale primario di classe 1 disponibile"), rientra nel primo quartile (ossia il più basso) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d) quando il capitale primario di classe 1 disponibile rientra nel quarto quartile (ossia il più elevato) del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

10. I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva del capitale}}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva del capitale}}{4} \times Q_n$$

dove "Qn" = numero del rispettivo quartile."

o) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole "alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità" sono sostituite dalle seguenti: "all'autorità";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, la banca propone misure per superare gli impedimenti.";

3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Quando l'impedimento alla risolvibilità dipende da una delle seguenti situazioni, la banca propone, entro due settimane dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, misure per ripristinare il rispetto dei requisiti indicati nel presente comma e la tempistica per la loro attuazione, tenuto conto delle cause dell'impedimento:

a) la banca rispetta il requisito combinato di riserva di capitale considerato in aggiunta ai requisiti di capitale di primo pilastro e al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, ma non in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività computabili calcolato conformemente all'articolo 16-bis, lettera a);

b) la banca non rispetta i requisiti previsti dagli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dagli articoli 16-quinquies o 16-sexies.

2-ter. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, approva le misure proposte ai sensi dei commi 2 e 2-bis, se esse sono adeguate a superare l'impedimento, e ne dà



comunicazione alla banca. In caso contrario, la Banca d'Italia indica alla banca, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, le misure alternative da adottare tra quelle elencate all'articolo 16, commi 1 e 2. Esse sono individuate tenuto conto del possibile impatto degli impedimenti sulla stabilità finanziaria e dell'effetto delle misure alternative sull'attività della banca, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire al sistema economico, nonché sul mercato dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria di altri Stati membri e dell'Unione. La banca propone entro un mese un piano per conformarsi ad esse.”;

p) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole “*alla Banca Centrale Europea se questa è l'autorità*” sono sostituite dalle seguenti: “*all'autorità*”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Banca d'Italia, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette alla capogruppo, nonché alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative. La relazione analizza gli impedimenti sostanziali alla risoluzione con riferimento al gruppo nonché, se questo include più di un gruppo soggetto a risoluzione, a questi ultimi e raccomanda misure mirate e rispondenti al principio di proporzionalità, avendone valutato l'impatto sulle componenti del gruppo.”;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione, la capogruppo può presentare osservazioni e proporre misure alternative per superare gli impedimenti individuati nella relazione. Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili ad una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, in relazione a una componente del gruppo, si applicano i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo. La Banca d'Italia comunica all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative, le misure proposte dalla capogruppo.”;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La decisione è motivata e adottata entro quattro mesi che decorrono dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo o, in mancanza di osservazioni, entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al comma 3. La decisione è trasmessa alla capogruppo. Se gli impedimenti alla risolvibilità sono imputabili a una situazione di cui all'articolo 14, comma 2-bis, la decisione è adottata entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte della capogruppo di cui al comma 3.”;

q) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini degli articoli 14, comma 2-ter, e 15, commi 4 e 6, la Banca d'Italia può ordinare ad uno dei soggetti di cui all'articolo 2 di:

- a) *modificare o adottare accordi di finanziamento infragruppo, o elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione di funzioni essenziali;*
- b) *limitare il livello massimo di esposizione ai rischi, individuali e aggregati;*
- c) *fornire informazioni rilevanti ai fini della risoluzione, anche su base periodica;*
- d) *cedere o dismettere determinati beni o rapporti giuridici;*
- e) *limitare, sospendere o cessare determinate attività, linee di business, vendita di prodotti, o astenersi da intraprenderne di nuovi.”;*

2) al comma 2:

2.1 all'alinea, le parole “*comma 2*”, sono sostituite dalle seguenti: “*comma 2-ter*”;



2.2 alla lettera a), le parole “*dalla banca o società del gruppo*” sono sostituite dalle seguenti: “*di uno dei soggetti di cui all’articolo 2*”;

2.3 dopo la lettera b), è inserita la seguente:

“*b-bis) imporre a un soggetto di cui all’articolo 2 di presentare un piano per ripristinare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili oltre che, se del caso, del requisito combinato di riserva di capitale in aggiunta al requisito di fondi propri e passività computabili;*”;

2.4 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“*c) ordinare a un soggetto di cui all’articolo 2 di emettere passività computabili o adottare altre misure per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies, anche intraprendendo trattative per modificare le clausole applicabili alle passività computabili, agli strumenti aggiuntivi di classe 1 o agli elementi di classe 2 emessi per rendere efficace, secondo la legge che governa gli strumenti, l’eventuale riduzione o conversione disposta dalla Banca d’Italia;*”;

2.5 dopo la lettera c) è inserita la seguente:

“*c-bis) imporre a un soggetto di cui all’articolo 2, di modificare il profilo di durata degli strumenti di fondi propri, d’intesa con l’autorità competente, e delle passività computabili per assicurare il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.*”;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“*2-bis. La Banca d’Italia esercita i poteri del presente articolo per dare attuazione alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio.*”

r) al titolo III, dopo il capo II, è inserito il seguente:

“*Capo II-bis Requisito minimo di fondi propri e passività computabili*

Art. 16-bis

(Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. *I soggetti di cui all’articolo 2 rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto dal presente Capo.*

2. *Il requisito di cui al comma 1 è espresso nelle seguenti percentuali:*

a) *dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato in conformità dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;*

b) *della misura dell’esposizione complessiva calcolata in conformità degli articoli 429 e 429-bis del regolamento (UE) n. 575/2013.*

Art. 16-ter

(Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. *La Banca d’Italia esonera dall’obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili i soggetti di cui all’articolo 2 quando si tratta di intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario che si finanziano con obbligazioni garantite e concedono finanziamenti solo sotto forma di credito fondiario, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:*

a) *in base al piano di risoluzione questi intermediari sono destinati alla liquidazione coatta amministrativa nella quale è prevista la cessione di beni e rapporti giuridici conformemente al Titolo, IV, Capo IV, Sezione, II;*

b) *la procedura di cui alla lettera a) prevede che i creditori di questi istituti, inclusi i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione indicati all’articolo 21.*

2. *Gli intermediari esonerati ai sensi del comma 1, non sono inclusi nel perimetro del consolidamento di cui all’articolo 16-septies, comma 1.*



Art. 16-quater

(Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. Sono computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili le passività che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 72- bis, 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d), e 72-quater del regolamento (UE) n. 575/2013. In deroga al periodo precedente, quando il presente decreto fa riferimento al requisito minimo di fondi propri e passività computabili per i soggetti designati per la risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o per le filiazioni significative di G-SII non europee che non sono soggetti designati per la risoluzione di cui, rispettivamente, agli articoli 92- bis e 92- ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di questi articoli sono computabili le passività indicate all'articolo 72-duodecies del suddetto regolamento in conformità della Parte II, Titolo I, Capo 5-bis dello stesso.

2. Le passività derivanti da titoli di debito che incorporano una componente derivata, incluse le obbligazioni strutturate, sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili se soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del comma 1, fatta eccezione per l'articolo 72-bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato dalla componente derivata incorporata nel titolo, e l'importo totale della passività, ivi compresa la componente derivata in essa incorporata, può essere determinato giornalmente su un mercato liquido attivo per la vendita e per l'acquisto di strumenti equivalenti senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore della passività in caso di insolvenza o di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo inizialmente versato dal titolare.

3. I titoli di debito di cui al comma 2, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la loro valutazione non è soggetta all'articolo 54, comma 2. Le passività da essi derivanti sono computate nel requisito di passività soggette a bail-in soltanto per la parte che corrisponde al valore nominale di cui al comma 2, lettera a), o all'importo fisso o crescente di cui al comma 2, lettera b).

4. Sono computate nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili di un ente designato per la risoluzione le passività emesse da una sua società controllata con sede legale nell'Unione europea e facente parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se il titolare di queste passività è un azionista della società controllata non appartenente al medesimo gruppo e ricorrono le seguenti condizioni:

a) le passività sono emesse conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a);

b) l'esercizio del potere di riduzione o conversione di queste passività in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incide sul controllo della società emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

c) le passività non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili previsto dall'articolo 16-octies, comma 1, la somma delle passività emesse a favore dell'ente designato per la risoluzione, e da esso acquistate, direttamente o indirettamente mediante componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b).

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-sexies, comma 1, lettera a), gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a un ente di maggiori dimensioni rispettano una componente del requisito di cui all'articolo 16-septies pari all'8 per cento delle passività



totali, inclusi i fondi propri, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui al comma 4. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72-ter, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, la Banca d'Italia può disporre che questi enti rispettino con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 un livello inferiore all'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, ma superiore all'importo risultante dalla formula $(1-(X1/X2)) \times 8\%$ delle passività totali, inclusi i fondi propri, dove:

X1 = 3,5 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

X2 = somma del 18 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, comma 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

6. Per gli enti di maggiori dimensioni, se l'applicazione del comma 5 porta la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 a un livello superiore al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, la Banca d'Italia dispone che questa componente del requisito sia limitata al 27 per cento dell'importo dell'esposizione al rischio, purché nel piano di risoluzione non sia prevista la possibilità di utilizzare il fondo di risoluzione o il requisito minimo di fondi propri e passività computabili consenta all'ente designato per la risoluzione di applicare il bail-in nell'ammontare indicato all'articolo 49, commi 6 o 8. La Banca d'Italia tiene conto del rischio che la mancata limitazione della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi del presente comma abbia un impatto sproporzionato sul modello di business dell'ente interessato. Il presente comma non si applica ai soggetti assimilati agli enti di maggiori dimensioni.

7. Per gli enti designati per la risoluzione che non sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi, la Banca d'Italia può disporre che una componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, pari al maggiore importo tra l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e l'ammontare determinato secondo la formula di cui al comma 11, sia rispettata utilizzando fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le passività non subordinate computabili nel requisito hanno nella gerarchia applicabile in sede concorsuale lo stesso grado di passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e 2;

b) sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione dei poteri di riduzione e conversione a passività non subordinate non escluse o non ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, i titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile;

c) l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera quanto necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite maggiori di quelle che subirebbero in una liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.

8. La Banca d'Italia effettua la valutazione di cui al comma 7, lettera b), se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, supera il 10 per cento delle passività con lo stesso rango nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale.



9. Ai fini dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, le passività risultanti da uno strumento derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

10. I fondi propri di un ente designato per la risoluzione che sono utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale possono essere utilizzati anche per rispettare la componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili da soddisfare con fondi propri, strumenti subordinati computabili e passività di cui al comma 4 ai sensi dei commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12.

11. In deroga ai commi 5 e 6, la Banca d'Italia può disporre che fino al 30 per cento (arrotondato per eccesso) del numero totale degli enti designati per la risoluzione che sono G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi per i quali determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili rispettino questo requisito mediante fondi propri, strumenti subordinati computabili, o passività di cui al comma 4, se ricorre una delle condizioni di cui al comma 12. In questo caso, l'ammontare dei fondi propri, degli strumenti e delle passività complessivamente emessi dall'ente per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 16-quinquies, comma 8, e all'articolo 16-septies non supera il più elevato fra i due seguenti importi:

a) l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente;

b) l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax^2+Bx^2+C , dove A, B e C rappresentano i seguenti importi:

A= l'importo del coefficiente di capitale totale;

B= l'importo del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro;

C= l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

12. Ai fini del comma 11 la Banca d'Italia considera le seguenti condizioni:

a) nell'ultima valutazione della risolvibilità sono stati individuati impedimenti sostanziali alla risolvibilità ed inoltre, alternativamente, non sono state adottate le misure correttive ai sensi dell'articolo 16 secondo la tempistica stabilita dalla Banca d'Italia, oppure gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere rimossi utilizzando le misure di cui all'articolo 16 e l'esercizio del potere di cui al comma 11 compenserebbe almeno parzialmente l'impatto negativo di tali impedimenti;

b) la Banca d'Italia ritiene che sussistano limiti alla fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta per l'ente designato per la risoluzione, tenuto conto delle sue dimensioni e interconnessioni, della sua natura, dell'ambito della sua operatività, del rischio e della complessità delle sue attività, della sua forma giuridica e della sua struttura azionaria;

c) in base al suo requisito di capitale vincolante di secondo pilastro l'ente designato per la risoluzione è fra il 20 per cento (arrotondato per eccesso) degli enti più rischiosi per i quali la Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

13. La Banca d'Italia adotta le decisioni di cui ai commi 7, 8, 11 e 12, sentita l'autorità competente. Nell'adottare queste decisioni, la Banca d'Italia prende altresì in considerazione:

a) il mercato dei fondi propri e degli strumenti subordinati computabili emessi dall'ente designato per la risoluzione, il prezzo di tali strumenti e il tempo richiesto per eseguire le operazioni necessarie per ottemperare alle decisioni;

b) l'importo delle passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che alla data della decisione hanno una durata residua inferiore a un anno;

c) la disponibilità e l'importo di passività computabili che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di cui all'articolo 72-ter, comma 2, lettera d);



d) se un importo significativo delle passività computabili e dei fondi propri dell'ente designato per la risoluzione ha, nella gerarchia applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal TUB o in altra analogo procedura concorsuale, lo stesso grado o un grado inferiore rispetto a passività escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione del bail-in in conformità dell'articolo 49, commi 1 e 2. Se l'importo delle passività escluse o ragionevolmente suscettibile di essere escluse non supera il 5 per cento dell'importo dei fondi propri e delle passività computabili, esso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la significatività delle passività escluse è valutata dalla Banca d'Italia;

e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;

f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'ente designato per la risoluzione.

Art. 16-quinquies

(Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, tenuto conto:

a) della necessità di assicurare che l'applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'ente designato per la risoluzione sia idonea a conseguire gli obiettivi indicati dall'articolo 21 per il gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme;

b) della necessità di assicurare che l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione abbiano fondi propri e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione del bail-in o dei poteri di riduzione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati ai sensi della normativa vigente, anche quando il piano di risoluzione prevede la possibilità che talune classi di passività computabili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o possano essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale;

c) delle dimensioni, del modello di business, del modello di finanziamento e del profilo di rischio dell'ente designato per la risoluzione;

d) della misura in cui il dissesto dell'ente designato per la risoluzione avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, anche a causa delle interconnessioni con altri operatori o con il sistema finanziario nel suo complesso.

2. Se il piano di risoluzione prevede l'adozione di un'azione di risoluzione o che sia esercitato il potere di ridurre o convertire strumenti di capitale e passività computabili a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari a un importo sufficiente a garantire che:

a) siano integralmente assorbite le perdite previste a carico dell'ente sottoposto a risoluzione ("assorbimento delle perdite");

b) l'ente designato per la risoluzione e le società da esso controllate appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione siano ricapitalizzati a un livello tale da consentire loro di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all'esercizio delle attività per le quali sono autorizzati e a svolgere queste attività ai sensi della normativa vigente in un orizzonte temporale non superiore a un anno ("ricapitalizzazione").

3. Se il piano di risoluzione prevede che l'ente debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analogo procedura concorsuale applicabile, la Banca d'Italia può disporre che il requisito minimo di fondi



propri e passività computabili non ecceda quanto necessario per l'assorbimento delle perdite ai sensi del comma 2, lettera a), o può disporre l'incremento, tenuto conto, in particolare, dei possibili impatti della liquidazione dell'ente sulla stabilità finanziaria e del rischio di contagio al sistema finanziario.

4. Per gli enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito di passività soggette a bail-in è composto come segue:

a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro, su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;

2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta;

b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

1) l'importo delle perdite da assorbire in risoluzione, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione;

2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo risultante dalla risoluzione di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

5. Nel determinare il requisito individuale in percentuale dell'esposizione complessiva ai sensi del comma 4, lettera b), la Banca d'Italia tiene conto di quanto previsto dall'articolo 49, commi 6 e 8.

6. Nel determinare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), e lettera b), punto 2), la Banca d'Italia:

a) utilizza i dati più recenti comunicati dall'ente relativi all'ammontare complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati per tenere conto delle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione;

b) sentita l'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro per determinare il requisito che sarebbe applicabile all'ente designato per la risoluzione nel caso di attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

7. La Banca d'Italia può aumentare l'importo di ricapitalizzazione di cui al comma 4, lettera a), punto 2), in misura idonea a ristabilire nel mercato, in seguito alla risoluzione, una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente per un orizzonte temporale non superiore a un anno. In questo caso, l'aumento è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applicherebbe dopo la risoluzione diminuito dell'importo della riserva di capitale anticiclica. Sentita l'autorità competente, detto aumento è adeguato al ribasso o al rialzo nella misura necessaria per:

a) ristabilire nel mercato la fiducia nei confronti dell'ente designato per la risoluzione;

b) assicurare la continuità delle funzioni essenziali;

c) assicurare che, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione, l'ente designato per la risoluzione sia in grado di finanziarsi senza ricorrere al sostegno finanziario pubblico straordinario, ferma restando la possibilità che il fondo di risoluzione contribuisca ai sensi dell'articolo 49, commi 6 e 8.



8. Per gli enti di maggiori dimensioni, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari almeno al:

a) 13,5 per cento, se calcolato in termini di esposizione al rischio ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 2, lettera a);

b) 5 per cento, se calcolato in termini di esposizione complessiva ai sensi dell'articolo 16-bis, paragrafo 2, lettera b).

9. Gli enti di maggiori dimensioni rispettano il requisito di cui al comma 8 con fondi propri, strumenti subordinati computabili o passività di cui all'articolo 16-quater, comma 4.

10. Sentita l'autorità competente, la Banca d'Italia può applicare quanto previsto dai commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni, avuto riguardo al ricorso ai depositi e all'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, alla sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, alla misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. La mancata applicazione dei commi 8 e 9 a un soggetto assimilato a un ente di maggiori dimensioni non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 7.

11. Per i soggetti che non sono enti designati per la risoluzione, l'importo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili è composto come segue:

a) se calcolato in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera a), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente alla somma del coefficiente di capitale totale e del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro a livello individuale;

2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di capitale totale e il requisito di capitale vincolante di secondo pilastro su base individuale dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;

b) se calcolato in percentuale dell'esposizione complessiva come previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, lettera b), il requisito è pari alla somma dei seguenti elementi:

1) l'importo delle perdite da assorbire, corrispondente al coefficiente di leva finanziaria su base individuale;

2) l'importo di ricapitalizzazione che permette al soggetto di ripristinare il coefficiente di leva finanziaria su base individuale, dopo l'esercizio dei poteri di riduzione e conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 o dopo la risoluzione del gruppo.

12. Per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del comma 11 si applicano i commi 5, 6 e 7. Quando un soggetto di cui all'articolo 2, che non è esso stesso un ente designato per la risoluzione ed è controllato da un ente designato per la risoluzione, ha acquistato o sottoscritto passività emesse da quest'ultimo che nella gerarchia applicabile in sede concorsuale hanno rango pari o inferiore a quelle degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, la Banca d'Italia verifica se il requisito di cui al comma 11 è sufficiente per attuare la strategia di risoluzione prescelta.

13. Se la Banca d'Italia prevede che talune classi di passività computabili potrebbero essere escluse in tutto o in parte dal bail-in ai sensi dell'articolo 49, comma 2, o potrebbero essere cedute integralmente nell'ambito di una cessione parziale, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività computabili sufficienti a coprire l'importo delle passività suscettibili a essere escluse dal bail-in e assicurare che le condizioni di cui al comma 2 siano soddisfatte.



14. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro.

15. Ai fini del presente articolo, i riferimenti ai requisiti prudenziali ivi contenuti sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte della Banca d'Italia o della Banca centrale europea quando questa è l'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla Parte Dieci, Titolo I, Capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate nell'esercizio delle opzioni concesse dallo stesso regolamento.

Art. 16-sexies

(Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei)

1. Per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto qualificato come G-SII, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, consiste nella somma:

- a) dei requisiti di cui agli articoli 92-bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3.

2. Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le società controllate rilevanti incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII consiste nella somma:

- a) dei requisiti di cui agli articoli 92-ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) del requisito aggiuntivo stabilito a norma del comma 3, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 16-octies e quelle stabilite dai collegi di risoluzione europei.

3. La Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo ai sensi dei commi 1 e 2 quando il requisito di cui al comma 1, lettera a), o al comma 2, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 16-quinquies, e in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16-quinquies.

4. Ai fini dell'articolo 16-decies, se più enti designati per la risoluzione sono incluse nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII, la Banca d'Italia stabilisce il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:

- a) per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede in Italia;
- b) se non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione Europea, per la capogruppo come se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.

5. Le decisioni con cui la Banca d'Italia impone il requisito aggiuntivo di cui al comma 3 sono motivate con riferimento alle valutazioni di cui al presente articolo. La Banca d'Italia riesamina senza indugio le predette decisioni al fine di riflettere ogni variazione del requisito di capitale vincolante di secondo pilastro applicabile al gruppo soggetto a risoluzione o alla società controllata rilevante inclusa nel perimetro di consolidamento prudenziale di un soggetto non europeo qualificato come G-SII.

Art. 16-septies

(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione)

1. La Banca d'Italia determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili applicabile a un ente designato per la risoluzione su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies, in applicazione degli articoli 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies e tenendo conto dell'eventualità che le



società controllate aventi sede in Stati terzi siano assoggettate a separate procedure di risoluzione secondo quanto previsto dal piano di risoluzione.

2. Per i gruppi bancari cooperativi la Banca d'Italia individua, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, le componenti del gruppo tenute a rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi dell'articolo 16-quinquies, commi 4 e 8, e dell'articolo, 16-sexies, comma 1, in modo da garantire che il gruppo nel suo insieme rispetti il presente articolo; essa stabilisce inoltre le modalità con le quali queste componenti vi provvedono.

Art. 16-octies

(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione)

1. Le banche controllate da un ente designato per la risoluzione, che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili su base individuale. Il presente comma si applica anche quando l'ente designato per la risoluzione ha sede legale in uno Stato terzo, fermo restando quanto previsto dal comma 10.

2. La Banca d'Italia può, sentita l'autorità competente, disporre l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai sensi del presente articolo a un soggetto di cui all'articolo 2, lettere, b), c) e d), se questo è una società controllata da un ente designato per la risoluzione, ma non è esso stesso un ente designato per la risoluzione.

3. In deroga al comma 1, le capogruppo che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, ma sono società controllate da soggetti con sede legale in uno Stato terzo rispettano i requisiti di cui agli articoli 16-quinquies e 16-sexies su base consolidata. Il presente comma non si applica quando la capogruppo è soggetta a vigilanza su base consolidata in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

4. Nei gruppi bancari cooperativi, le banche affiliate e la capogruppo, quando non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, rispettano su base individuale il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-quinquies, comma 11. Il presente comma si applica altresì alle componenti dei gruppi bancari cooperativi individuati come enti designati per la risoluzione quando non sono soggetti a un requisito su base consolidata stabilito ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2.

5. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 16-decies e, ove applicabile dall'articolo 70, in conformità all'articolo 16-quinquies.

6. Nei casi indicati ai commi 1, 2, 3 e 4 il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è soddisfatto utilizzando:

a) passività non computabili nei fondi propri:

1) acquistate o sottoscritte dall'ente designato per la risoluzione, direttamente o indirettamente mediante altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, ovvero acquistate o sottoscritte da un azionista che non appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

2) che rispettano i criteri di computabilità di cui all'articolo 72-bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72-ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72-ter, paragrafi da 3, 4 e 5, del medesimo regolamento;

3) che, nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile, hanno un grado



inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto 1) e che non sono computabili nei fondi propri;

4) che possono essere assoggettate a riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in modo coerente con la strategia prescelta per il gruppo soggetto a risoluzione, senza incidere, in particolare, sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione;

5) il cui acquisto o sottoscrizione non è finanziato, direttamente o indirettamente, dall'emittente;

6) per le quali la legge o il contratto non prevedono, nemmeno implicitamente, il richiamo, il rimborso, il riacquisto o il pagamento anticipato, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente, per le quali nessuna indicazione in tal senso è comunque fornita da quest'ultimo;

7) per le quali la legge o il contratto non attribuiscono al possessore il diritto di richiedere anticipatamente il pagamento degli interessi o del capitale, salvo che nei casi di insolvenza o liquidazione dell'emittente;

8) per le quali l'importo degli interessi o dei dividendi non dipende dal merito di credito dell'emittente o della sua capogruppo;

b) i seguenti elementi o strumenti di fondi propri:

1) capitale primario di classe I;

2) altri elementi o strumenti di fondi propri acquistati o sottoscritti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione o da altri soggetti, a condizione che l'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione a norma del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 non incida sul controllo dell'emittente da parte dell'ente designato per la risoluzione.

7. La Banca d'Italia può non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un ente designato per la risoluzione quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente designato per la risoluzione e la società da esso controllata hanno sede legale in Italia e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) l'ente designato per la risoluzione soddisfa il requisito su base consolidata ai sensi dell'articolo 16-septies;

c) non vi sono né sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata in caso di applicazione a quest'ultima di un provvedimento di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014 in particolare quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione;

d) l'autorità competente, ritiene che l'ente designato per la risoluzione assicuri il rispetto della sana e prudente gestione della società da esso controllata e che l'ente dichiari, con l'approvazione dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla società controllata ovvero che i rischi di questa non sono significativi;

e) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'ente designato per la risoluzione comprendano anche la società da esso controllata;

f) l'ente designato per la risoluzione detenga una quota superiore al 50 per cento dei diritti di voto nella società controllata o abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della stessa.

8. La Banca d'Italia può altresì non applicare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui presente articolo nei confronti di una società controllata da un soggetto che non è un ente designato per la risoluzione quando si verificano in capo a quest'ultimo le condizioni previste dal comma 7 per l'ente designato per la risoluzione.



9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 7, lettere a) e b), la Banca d'Italia può consentire che il requisito minimo di fondi propri e passività computabili sia rispettato, in tutto o in parte, mediante un impegno di pagamento, fornito dall'ente designato per la risoluzione, che rispetti tutte le seguenti condizioni:

a) l'importo dell'impegno è pari almeno all'importo del requisito che sostituisce;

b) l'impegno può essere fatto valere dalla società controllata quando essa non è in grado di adempiere ai propri obblighi alla scadenza o quando nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di riduzione o conversione adottato ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014;

c) l'impegno è assistito per almeno il 50 per cento del suo importo da una garanzia finanziaria ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, o altra normativa nazionale di recepimento della direttiva 2002/47/CE;

d) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria soddisfano i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 e il loro ammontare, al netto di margini adeguatamente prudenti, è almeno pari all'importo di cui alla lettera c);

e) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria non sono soggette a gravami e, in particolare, non sono utilizzate in altri contratti di garanzia;

f) le attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria hanno una durata effettiva almeno pari alla durata prevista dall'articolo 72-quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

g) non vi sono impedimenti giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle attività finanziarie oggetto del contratto di garanzia finanziaria dall'ente designato per la risoluzione alla società da esso controllata, anche quando nei confronti del primo è adottata un'azione di risoluzione. A tal fine, su richiesta della Banca d'Italia, l'ente designato per la risoluzione dimostra l'inesistenza di questi impedimenti, anche mediante un parere legale indipendente.

10. Quando ciò è concordato tra le autorità partecipanti al collegio europeo di risoluzione di cui all'articolo 70, comma 1-quater, nel contesto di una strategia di risoluzione di gruppo, i soggetti di cui all'articolo 2 che non sono enti designati per la risoluzione e sono controllati da un ente designato per la risoluzione avente sede legale in uno Stato terzo rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili disciplinato dal presente articolo su base individuale o consolidata mediante passività o strumenti di cui al comma 6 emessi nei confronti della società controllante avente sede legale in uno Stato terzo, di società da essa controllate aventi sede legale nel medesimo Stato o di altri soggetti che rispettano le condizioni previste dal comma 6, lettera a), punto 1), e lettera b), punto 2).

Art. 16-novies

(Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi)

1. La Banca d'Italia può non applicare, in tutto o in parte, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-octies nei confronti di una banca affiliata a un gruppo bancario cooperativo e della sua capogruppo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

a) la banca affiliata e la capogruppo sono soggette alla vigilanza della stessa autorità competente e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b) la capogruppo e le banche affiliate sono responsabili in solido per le rispettive obbligazioni oppure le obbligazioni delle banche affiliate sono garantite dalla capogruppo;

c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la solvibilità e la liquidità della capogruppo e delle banche affiliate sono monitorati su base consolidata;



d) quando il requisito minimo di fondi propri e passività computabili non è applicato a una banca è affiliata, l'organo di amministrazione della capogruppo ha il potere di impartire istruzioni alla banca affiliata;

e) il gruppo soggetto a risoluzione rispetta il requisito minimo di fondi propri e passività computabili secondo quanto previsto all'articolo 16-septies, comma 2;

f) non vi sono né sono previsti impedimenti sostanziali, di diritto o di fatto, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra la capogruppo e le banche affiliate in caso di risoluzione.

Art. 16-decies

(Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. La Banca d'Italia, previa consultazione con l'autorità competente, determina il requisito minimo di fondi propri e passività computabili, ne verifica il rispetto e adotta le decisioni di cui al presente Capo nell'ambito dell'attività di predisposizione o aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo.

2. Se il gruppo include società di cui all'articolo 2 aventi sede legale in altri Stati membri, il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 70, sia quando la Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione di gruppo sia quando essa è l'autorità di risoluzione di una componente del gruppo.

Art. 16-undecies

(Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 che devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili segnalano al Comitato di Risoluzione Unico, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, le seguenti informazioni secondo le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell'ABE:

a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b); la segnalazione è effettuata sia in valore nominale sia in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva previsti all'articolo 16-bis, al netto delle deduzioni di cui alla Parte Due, Titolo I, Capo V bis, Sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) l'importo delle altre passività ammissibili, tranne quando, alla data della segnalazione, l'ammontare di fondi propri e di passività computabili è pari ad almeno il 150 per cento del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;

c) per gli elementi di cui alle lettere a) e b), sono segnalati:

1) la tipologia di strumento e la relativa scadenza;

2) il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;

3) se disciplinati dal diritto di un paese terzo, il paese terzo in questione e la presenza di clausole contrattuali di cui all'articolo 59 e agli articoli 52, comma 1, lettere p) e q) e 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), sono trasmesse con cadenza almeno semestrale; quelle di cui al comma 1, lettere b) e c), almeno annualmente. Il Comitato di Risoluzione Unico, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea, quando questa è l'autorità competente, possono richiedere che le informazioni di cui al comma 1 siano trasmesse con maggiore frequenza.



3. I soggetti di cui al comma 1 pubblicano le seguenti informazioni con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell'ABE:

a) l'importo delle passività computabili e quello dei fondi propri, che rispettano le condizioni di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera b);

b) la tipologia di strumento, la relativa scadenza e il rango nella gerarchia concorsuale applicabile nella liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale;

c) il requisito minimo di fondi propri e passività computabili di cui all'articolo 16-septies o all'articolo 16-octies espresso in percentuale dell'esposizione al rischio e dell'esposizione complessiva come previsto all'articolo 16-bis.

4. I commi 1 e 3 non si applicano quando il piano di risoluzione prevede che il soggetto di cui all'articolo 2 debba essere assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario o altra analoga procedura concorsuale applicabile.

5. Gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al comma 3 non si applicano nei due anni successivi all'applicazione delle azioni di risoluzione o all'esercizio dei poteri di riduzione o di conversione in conformità al Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

*Art. 16-duodecies
(Segnalazioni all'ABE)*

1. La Banca d'Italia, con le modalità stabilite nelle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione Europea su proposta dell'ABE, comunica a quest'ultima i requisiti minimi di passività soggette a bail-in da essa determinati conformemente all'articolo 16-septies o 16-octies.

Art. 16-terdecies

(Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili)

1. In caso di violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, adotta per quanto di propria competenza, uno o più dei seguenti provvedimenti:

a) la rimozione degli impedimenti alla risolvibilità a norma degli articoli da 14, 15 e 16;

b) il divieto di effettuare distribuzioni ai sensi dell'articolo 13-bis;

c) le misure di cui agli articoli 53-bis e 67-ter del Testo Unico Bancario;

d) le misure di intervento precoce in conformità al Titolo IV, Capo I, Sezione 01-I del Testo Unico Bancario;

e) le sanzioni e delle altre misure previste dal Titolo VII.

2. Nei casi previsti dal comma 1, la Banca d'Italia, fermo restando i poteri della Banca Centrale Europea, quando questa è l'autorità competente, può altresì valutare se i soggetti di cui all'articolo 2 siano in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente agli articoli 17, 19 o 33 del presente decreto.

3. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti di cui al presente articolo, sentita l'autorità competente.

Art. 16-quaterdecies

(Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 non sono tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita ai sensi dell'articolo 16-quinquies,



commi 8, 9 e 10, nei due anni successivi alla data in cui è stato applicato il bail-in o sono state adottate misure che hanno comportato la riduzione o la conversione degli strumenti di capitale e altre passività subordinate nel contesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), o ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per i soggetti di cui all'articolo 2 ai quali è stato applicato uno strumento di risoluzione o il potere di riduzione o conversione ai sensi del Titolo IV, Capo II o dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia fissa un termine entro il quale ristabilire il rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

3. Il rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili definita dall'articolo 16-quater, commi 5, 6 e 11, o dall'articolo 16-quinquies, commi 8, 9 e 10, non è richiesto per i tre anni successivi alla data in cui l'ente designato per la risoluzione o il gruppo di cui esso fa parte sono stati identificati come G-SII, enti di maggiori dimensioni o soggetti assimilati a questi ultimi.

4. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili e della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

6. La Banca d'Italia può modificare i termini o i requisiti determinati ai sensi del presente articolo.”;

s) all'articolo 19:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è accertata, in conformità delle disposizioni del MRU, dalla Banca centrale europea, dal Comitato di Risoluzione Unico o dalla Banca d'Italia.”;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'accertamento della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), è comunicato senza indugio alla Banca Centrale Europea, al Comitato di Risoluzione Unico, alle autorità competenti per la vigilanza e la risoluzione delle succursali della banca interessata dai provvedimenti, al sistema di garanzia dei depositi, all'autorità di risoluzione di gruppo, al Ministro dell'economia e delle finanze, all'autorità di vigilanza su base consolidata e al CERS.”;

3) il comma 3 è abrogato.

t) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19-bis

(Potere di sospendere taluni obblighi)

1. La Banca d'Italia, sentita l'autorità competente, può disporre la sospensione di obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sottoscritto da un soggetto di cui all'articolo 2, al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) che sia stato accertato che il soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a);

b) che non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative, che permettono di superare la situazione di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b);



c) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento della situazione finanziaria del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto;

d) l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 20, comma 2, oppure per individuare le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più misure di risoluzione.

2. La Banca d'Italia individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese. La sospensione non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli e dei relativi operatori, delle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, delle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento e delle banche centrali.

3. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se e nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in dissesto o a rischio di dissesto.

4. La sospensione decorre dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel proprio provvedimento pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 9. La durata della sospensione viene stabilita dalla Banca d'Italia e non supera la mezzanotte del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

5. Nell'esercizio del potere di cui al comma 1, la Banca d'Italia tiene conto dell'impatto della sospensione sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, dell'esigenza di tutelare i diritti dei creditori e la parità di trattamento degli stessi in caso di avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, nonché della necessità di assicurare un adeguato coordinamento con altre autorità coinvolte in questa procedura.

6. Fino a quando gli obblighi di pagamento o di consegna previsti da un contratto sono sospesi ai sensi del comma 1, sono altresì sospesi gli obblighi di pagamento o di consegna a carico di qualsiasi controparte del medesimo contratto.

7. Gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione riacquistano efficacia alla scadenza di questa.

8. Quando dispone la sospensione ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia informa tempestivamente il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto nonché:

a) la Banca centrale europea;

b) l'autorità competente per la vigilanza sulle succursali del soggetto;

c) il sistema di garanzia dei depositi e il sistema di indennizzo degli investitori ai quali il soggetto aderisce;

d) il Comitato di Risoluzione Unico;

e) il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) se del caso, le autorità di altri Stati membri competenti per la vigilanza su base consolidata o per la risoluzione di gruppo.

9. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione degli obblighi a norma del presente articolo è pubblicato per estratto sul sito internet della Banca d'Italia, su quello del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto, nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.

10. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 74 del Testo Unico Bancario.

11. Quando la Banca d'Italia esercita il potere di cui al comma 1, per la durata della sospensione può anche:



a) limitare l'escussione di garanzie da parte dei creditori del soggetto di cui è stato accertato il dissesto o il rischio di dissesto. Si applica l'articolo 67, commi 2, 3 e 4;

b) sospendere i meccanismi terminativi relativi a un contratto di cui il soggetto in dissesto o a rischio di dissesto è parte. Si applica l'articolo 68, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

12. Se dopo l'esercizio del potere di cui al comma 1 è stata avviata la risoluzione, non si applica l'articolo 66. Se la Banca d'Italia ha esercitato anche i poteri di cui al comma 11, lettera a) o b), non si applicano, rispettivamente, l'articolo 67 e l'articolo 68.”;

u) all'articolo 20:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera a), le parole “e di strumenti”, sono sostituite dalle seguenti: “, di strumenti”, dopo le parole “di capitale” sono inserite le seguenti: “e delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche se di durata inferiore all'anno,” e le parole “secondo quanto previsto dal Capo II”, sono soppresse;

1.2 alla lettera b), le parole “secondo quanto previsto dal Capo III”, sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole “La risoluzione è disposta quando” sono inserite le seguenti: “, in conformità delle disposizioni del MRU, il Comitato di Risoluzione Unico o”;

v) all'articolo 23, comma 1, le parole “ai sensi del Capo II” sono sostituite dalle seguenti: “e di passività computabili”;

z) all'articolo 24:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera a), le parole “prevista dal Capo II” sono sostituite dalle seguenti: “e delle passività computabili”;

1.2 alla lettera c), dopo le parole “strumenti di capitale” sono inserite le seguenti: “e delle passività computabili”;

2) al comma 2, le parole “gli strumenti di capitale” sono sostituite dalle seguenti: “degli strumenti di capitale e delle passività computabili”;

aa) all'articolo 25:

a) al comma 1, dopo le parole “degli strumenti di capitale” sono inserite le seguenti: “delle passività computabili”;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La valutazione definitiva di per sé non richiede modifiche al programma di risoluzione.”;

bb) all'articolo 26, comma 1, le parole “e gli strumenti di capitale” sono sostituite dalle seguenti: “, gli strumenti di capitale e le passività computabili”;

cc) al titolo IV, la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: “Riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni, di strumenti di capitale e di passività computabili”;

dd) all'articolo 27, comma 1:

1) al primo periodo, le parole “e gli strumenti di capitale” sono sostituite dalle seguenti: “, gli strumenti di capitale e le passività computabili”;

2) alla lettera a), le parole “nei casi previsti” sono sostituite dalle seguenti: “quando nei confronti di un soggetto di cui all'articolo 2 sono accertati i presupposti indicati”;

3) alla lettera b), le parole “di cui all'articolo 32”, sono soppresse;

ee) all'articolo 28:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 la riduzione o la conversione è disposta con riferimento alle riserve, alle azioni, alle altre partecipazioni, agli strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base individuale e alle passività computabili di cui all'articolo 16-octies, comma 6, lettera a), anche con durata residua inferiore a un anno, quando si realizzano per detti soggetti i presupposti indicati nell'articolo 20, comma 1, lettera a).”



2) al comma 2:

2.1 la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi dalla capogruppo, computabili nei fondi propri su base individuale o consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all’articolo 16octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno;”;

2.2 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le riserve, le azioni, le altre partecipazioni, gli strumenti di capitale emessi da un soggetto indicato all’articolo 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi propri su base sia individuale sia consolidata e le passività computabili che rispettano i requisiti di cui all’articolo 16octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno; se del gruppo fa parte una società avente sede legale in un altro Stato membro, la misura è disposta in conformità dell’articolo 30.”

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Se gli strumenti e le passività oggetto di riduzione o conversione sono stati acquistati dall’ente designato per la risoluzione indirettamente mediante altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di ridurre o di convertire tali strumenti e passività è esercitato di modo che le perdite siano effettivamente trasferite dal loro emittente all’ente designato per la risoluzione attraverso le componenti del gruppo interessate e che l’emittente sia ricapitalizzato dall’ente designato per la risoluzione.”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. La riduzione o la conversione è disposta nell’ordine indicato dall’articolo 52, limitatamente alle passività indicate nel presente articolo. Si applica inoltre l’articolo 52, commi 2, 3, 5 e 6”;

ff) all’articolo 29:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera a), il provvedimento è pubblicato secondo la previsione dell’articolo 32, commi 3 e 5.”;

2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si applicano altresì gli articoli 87 e 88.”;

3) al comma 3, le parole “e assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali” sono sostituite dalle seguenti: “, assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e conseguire gli obiettivi della risoluzione”;

4) al comma 4, dopo le parole “strumenti di capitale computabili nei fondi propri su base consolidata” sono inserite le seguenti: “e quello delle passività computabili che rispettano i requisiti di cui all’articolo 16octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno”;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Della riduzione o conversione delle riserve, delle azioni, delle altre partecipazioni, degli strumenti di capitale e delle passività computabili, che rispettano i requisiti di cui all’articolo 16octies, comma 6, lettera a), anche se con durata residua inferiore a un anno, si tiene conto per verificare il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 49, comma 6, lettera a), e comma 8, lettera a).”;

gg) all’articolo 30:

1) al comma 1, le parole “su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata” sono sostituite dalle seguenti: “o le passività su cui applicare queste misure sono computati nei fondi propri su base individuale e consolidata o nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono enti designati per la risoluzione”;



- 2) al comma 2, le parole “*di capitale*” sono sostituite dalle seguenti: “*e delle passività di cui all'articolo 28*”;
- 3) al comma 3:
- 3.1 alla lettera a), le parole “*computabili nei fondi propri su base individuale*” sono sostituite dalle seguenti: “*e le passività soggetti a riduzione o conversione*”;
- 3.2 alla lettera b), le parole “*computabili nei fondi propri su base consolidata*” sono sostituite dalle seguenti: “*e le passività soggetti a riduzione o conversione*”;
- hh) all'articolo 31:
- a) al comma 1, dopo le parole “*Ai titolari degli strumenti*” sono inserite le seguenti: “*o delle passività*”;
- b) al comma 2, dopo le parole “*Ai titolari degli strumenti*” sono inserite le seguenti: “*o delle passività*”;
- ii) all'articolo 32:
- 1) al comma 1:
- 1.1 dopo la parola “*Quando*” sono inserite le seguenti: “*, nei casi previsti dall'articolo 7 paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,*”;
- 1.2 alla lettera b), al numero 5, le parole “*lettera d)*” sono sostituite dalle seguenti: “*lettera e)*”;
- 2) al comma 4, dopo le parole: “*alle autorità competenti per la vigilanza*” sono inserite le seguenti: “*o la risoluzione*”;
- ll) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:
- “Art. 32-bis*
- (Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo)*
- 1. In caso di gruppo bancario cooperativo, la risoluzione può essere avviata nei confronti della società capogruppo e di una o più banche affiliate appartenenti allo stesso gruppo di risoluzione quando i presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, risultano accertati nei confronti del gruppo di risoluzione nel suo complesso.”;*
- mm) all'articolo 33:
- 1) al comma 2, le parole “*la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata in capo a essa e ad almeno una banca da essa controllata o, quando la sede legale della banca è stabilita fuori dell'Unione Europea, se l'autorità dello Stato terzo ha determinato che per essa sussistono i presupposti per l'avvio della risoluzione secondo il proprio ordinamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*è verificata in capo ad essa la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2*”;
- 2) al comma 3:
- 2.1 dopo le parole “*la risoluzione può*” è inserita la seguente: “*comunque*”;
- 2.2 la lettera a), è sostituita dalla seguente: “*a) la società è un ente designato per la risoluzione*”;
- 2.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente: “*b) la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 20, commi 1, lettera b), e 2, è verificata con riguardo ad almeno una banca o una SIM da essa controllata che non è a sua volta un ente designato per la risoluzione*”;
- 2.4 la lettera c), è sostituita dalla seguente: “*c) la situazione patrimoniale della banca o della SIM controllata di cui alla lettera b) è tale che il suo dissesto minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso ed è necessario adottare un'azione di risoluzione nei confronti della banca o della SIM stessa o del gruppo*”;
- 2.5 il comma 4 è abrogato;
- 2.6 al comma 5, alla lettera b), dopo le parole “*in questo caso*” sono inserite le seguenti: “*il piano di risoluzione prevede che la società finanziaria intermedia sia individuata come ente designato per la risoluzione e*”;



nn) all'articolo 34, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis Per gli atti compiuti in attuazione dei provvedimenti indicati al comma 2, lettera c), la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e dell'alta dirigenza dell'ente sottoposto a risoluzione è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.”;

oo) all'articolo 37:

1) al comma 3, dopo le parole *“nell'articolo 81, commi”* sono inserite le seguenti: *“1-ter,”*;

2) al comma 6, dopo le parole *“nell'articolo 81, commi”* sono inserite le seguenti: *“1-ter,”*;

pp) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

“Art. 37-bis

(Altre spese)

1. La Banca d'Italia recupera le somme corrisposte a terzi da essa o dal fondo di risoluzione unico in relazione all'esecuzione di adempimenti e procedure previsti dalla legge ai fini dello svolgimento delle cessioni di cui al Capo IV, Sezione II, secondo una o più delle seguenti modalità:

a) a valere sul corrispettivo pagato dal cessionario ai titolari delle azioni o delle partecipazioni cedute o all'ente sottoposto a risoluzione;

b) dall'ente sottoposto a risoluzione, come creditore privilegiato;

c) a valere su eventuali proventi dell'ente-ponte o della società veicolo per la gestione di attività.”;

qq) all'articolo 38, comma 1, le parole *“la Banca Centrale Europea quando essa è”*, sono soppresse;

rr) all'articolo 40, comma 8, le parole *“della Banca Centrale Europea in qualità di autorità”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'autorità”*;

ss) all'articolo 42:

1) al comma 3:

1.1 prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) dispone la costituzione dell'ente-ponte in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché, fermo restando il comma 7, di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge.”;

1.2 alla lettera a), le parole *“l'atto costitutivo e lo”* sono sostituite dalle seguenti: *“le modifiche all'atto costitutivo e al”*;

1.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente: *“b) in funzione dell'assetto proprietario dell'ente-ponte nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dello stesso, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.”;*

tt) all'articolo 43 il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. La Banca d'Italia può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, purché la cessione avvenga mediante una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti e assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. Se necessaria per conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 42, comma 1, la cessione può essere disposta anche sulla base di trattative con potenziali acquirenti a livello individuale.”;

uu) all'articolo 45:

1) al comma 1, le parole *“attraverso una successiva cessione o la liquidazione della società veicolo medesima”* sono sostituite dalle seguenti: *“, anche attraverso una*



successiva cessione degli stessi, o delle partecipazioni nella società stessa ovvero la sua liquidazione.;

2) al comma 2:

2.1 all'alinea, la parola "approva" è soppressa;

2.2 prima della lettera a) è inserita la seguente:

"0a) dispone la costituzione della società veicolo per la gestione delle attività in forma di società per azioni e ne adotta l'atto costitutivo e lo statuto. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Banca d'Italia tiene luogo del deposito dell'atto costitutivo e dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché di ogni adempimento necessario per la costituzione della società. In deroga all'articolo 2331, comma 2, del codice civile, per le operazioni compiute in nome della società prima della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale risponde soltanto la società con il proprio patrimonio. A seguito del loro insediamento gli amministratori della società curano il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla legge;";

3) alla lettera a), le parole "l'atto costitutivo e lo" sono sostituite dalle seguenti: "approva le modifiche all'atto costitutivo e allo";

4) la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) in funzione dell'assetto proprietario della società, nomina o approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della stessa, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni.";

vv) all'articolo 49:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera f), le parole "o di una controparte centrale" sono soppresse e dopo le parole "risoluzione ai sistemi," sono aggiunte le seguenti: ", o di una controparte centrale autorizzata nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25 del medesimo regolamento";

1.2 alla lettera g), è aggiunto, in fine, il numero seguente:

"iii-bis) le passività nei confronti di soggetti di cui all'articolo 2 che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione ma non sono enti designati per la risoluzione, tranne quando queste passività abbiano, nella gerarchia applicabile in sede concorsuale, rango pari o inferiore a quelle derivanti dagli strumenti di debito chirografario di secondo livello, di cui all'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Banca d'Italia valuta l'opportunità di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in ai sensi del comma 2 le passività, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera iii-bis), nei confronti di componenti del gruppo soggetto a risoluzione che non sono esse stesse enti designati per la risoluzione, tenuto conto della attuazione della strategia di risoluzione prescelta.";

zz) l'articolo 50 è abrogato;

aaa) all'articolo 52, comma 1:

1) alla lettera a), al numero v), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale,";

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se le misure precedenti non sono sufficienti, le restanti passività ammissibili, compresi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis, Testo Unico Bancario, sono convertite in azioni computabili nel capitale primario di classe 1 secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale.";

bbb) all'articolo 56:

1) al comma 2, le parole "dalla Banca d'Italia con provvedimenti di carattere generale o particolare." sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 105.";



- 2) al comma 5, le parole “*la Banca Centrale Europea quando questa è*” sono soppresse;
3) al comma 8, le parole “*la Banca Centrale Europea quando questa è*” sono soppresse;

ccc) all'articolo 59:

1) al comma 1, le parole “*a norma dell'articolo 49*” e il secondo periodo sono soppressi;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“*4-bis. La Banca d'Italia, anche con atti di carattere generale, può prevedere che l'obbligo previsto al comma 1 non si applichi ai soggetti di cui all'articolo 2 per i quali il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è pari alla sola componente di assorbimento delle perdite di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, lettera a), sempre che questo requisito non sia soddisfatto mediante passività disciplinate dal diritto di un Paese terzo sprovviste della clausola di cui al comma 1.*”

“*4-ter. Se un soggetto di cui all'articolo 2 determina che l'inclusione della clausola ai sensi del comma 1 è impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura, esso notifica la propria determinazione alla Banca d'Italia indicandone le ragioni, nonché il grado della passività in questione nella gerarchia applicabile in sede concorsuale. Dalla ricezione della notifica da parte della Banca d'Italia è sospeso l'obbligo di cui al comma 1.*”

“*4-quater. Il comma 4-ter si applica alle sole passività da soddisfarsi con preferenza rispetto ai crediti dovuti ai titolari degli strumenti chirografari di secondo livello indicati dall'articolo 12-bis del Testo Unico Bancario, purché esse non siano rappresentate da titoli di debito non garantiti.*”

“*4-quinquies. A seguito della notifica di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia può chiedere le informazioni necessarie per valutare gli effetti sulla risolvibilità dell'emittente. Se la Banca d'Italia stabilisce che l'inclusione della clausola di cui al comma 1 non è impraticabile, essa può richiedere l'inclusione della clausola, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la risolvibilità dell'emittente. La Banca d'Italia può inoltre chiedere a quest'ultimo di modificare le proprie prassi aziendali relative all'applicazione dall'obbligo di cui al comma 1.*”

“*4-sexies. Se, con riguardo a una classe di passività aventi lo stesso grado nella gerarchia concorsuale applicabile, l'ammontare delle passività beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter e di quelle escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dal bail-in, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, è superiore al 10 per cento dell'importo complessivo delle passività di detta classe, la Banca d'Italia valuta l'impatto di tale circostanza sulla risolvibilità dell'emittente, avuto riguardo anche a quanto previsto dall'articolo 87. Se ritiene che vi siano impedimenti alla risolvibilità dell'emittente o del gruppo cui questi appartiene, la Banca d'Italia applica i poteri di cui agli articoli 14 e 15.*”

“*4-septies. La Banca d'Italia può, anche con atti di carattere generale, specificare sulla base delle norme tecniche di regolamentazione predisposte dall'ABE le categorie di passività alle quali si applica il comma 4-ter.*”

“*4-octies. Le passività per le quali l'emittente non adempia all'obbligo di inserire la clausola di cui al comma 1 ovvero che siano beneficiarie dell'esenzione di cui al comma 4-ter non sono computate ai fini del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.”;*

ddd) all'articolo 60, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole “*e dal Capo IV,*” sono inserite le seguenti: “*nonché alle istruzioni del Comitato di Risoluzione Unico ai sensi delle disposizioni del MRU,*”;

2) alla lettera n), le parole “*quale autorità competente*” sono sostituite dalle seguenti: “*, quando è l'autorità competente,*”;

eee) all'articolo 61, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*, senza che il contraente abbia diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto*”;



fff) all'articolo 65:

1) al comma 3, le parole "o di gestione" sono sostituite dalle seguenti: "della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 19-bis o una misura di gestione";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dei commi 1, 2 e 3, del presente articolo e dell'articolo 68, comma 1, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia ai sensi degli articoli 19-bis, 66 e 67 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale né stato di insolvenza.";

ggg) all'articolo 66:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La sospensione a norma del comma 1 non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

a) dei sistemi di pagamento o di regolamento titoli o dei relativi operatori;

b) di controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'AESFEM in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c) delle banche centrali.";

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. La Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze, individua gli obblighi di pagamento o di consegna oggetto della sospensione e valuta se sia necessario applicare quest'ultima anche agli obblighi relativi ai depositi ammissibili al rimborso, ivi inclusi i depositi protetti di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese.

3-ter. Quando la sospensione degli obblighi di cui al comma 1 è esercitata con riguardo ai depositi ammissibili al rimborso, la Banca d'Italia può disporre che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero di tali depositi sino a un massimo di euro 250,00 se è nella misura in cui ciò è compatibile con la situazione finanziaria e la liquidità del soggetto in risoluzione.";

hhh) all'articolo 67, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di cui al comma 1 non si applica:

a) ai diritti di garanzia attribuiti ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o ai relativi operatori;

b) alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c) alle banche centrali in relazione ad attività dell'ente sottoposto a risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.";

iii) all'articolo 68:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai contratti conclusi nell'ambito di sistemi di pagamento o di regolamento titoli o con i relativi operatori;

b) le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di controparti centrali di Paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c) le banche centrali.";

2) il comma 8 è abrogato;

lll) dopo l'articolo 68, è inserito il seguente:

"Art. 68-bis

(Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione) –

1. Quando a un contratto finanziario disciplinato dal diritto di uno Stato terzo si applicherebbero gli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68, se fosse disciplinato dal diritto italiano, i



soggetti di cui all'articolo 2 includono nel contratto una clausola con cui le parti riconoscono che la Banca d'Italia può esercitare i poteri disciplinati dai suddetti articoli nei confronti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto stesso e accettano di essere vincolate a quanto previsto dall'articolo 65.

2. La capogruppo italiana di un gruppo bancario assicura che le banche extracomunitarie, le imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche e le società finanziarie aventi sede in uno Stato terzo da essa controllate inseriscano nei contratti finanziari da esse stipulati una clausola che escluda che l'esercizio dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi della capogruppo da parte della Banca d'Italia costituisca causa per l'attivazione di meccanismi terminativi o per l'escussione delle garanzie relativi a detti contratti.

3. Non è tenuta al rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 la capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in un altro Stato membro.

4. La Banca d'Italia può esercitare i poteri di cui agli articoli 19-bis, 65, 66, 67 e 68 anche in assenza della clausola di cui al comma 1.”;

mmm) all'articolo 70:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di soggetti facenti parte di un gruppo con componenti aventi sede legale in altri Stati membri o con succursali significative stabilite in altri Stati membri, la redazione dei piani di risoluzione, la valutazione della risolvibilità, la determinazione delle misure volte ad affrontare o rimuovere gli impedimenti alla risolvibilità, la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, nonché la predisposizione e l'approvazione dei programmi di risoluzione, quando riguardano il gruppo, avvengono nell'ambito dei collegi di risoluzione di cui al comma 1-bis e nei collegi europei di risoluzione di cui al comma 1-quater in conformità alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione Europea. A tal fine, la Banca d'Italia coopera con i membri dei collegi a cui partecipa.”;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater, la Banca d'Italia, quando è l'autorità di risoluzione di gruppo, istituisce e presiede un collegio di risoluzione al quale partecipano:

a) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società controllate incluse nella vigilanza su base consolidata;

b) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui hanno sede le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista che controllano almeno una banca del gruppo;

c) le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite succursali significative;

d) l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti degli Stati membri le cui autorità di risoluzione partecipano al collegio, le quali possono farsi accompagnare da un rappresentante della propria banca centrale;

e) i ministri dell'economia e delle finanze degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);

f) le autorità responsabili per la vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositanti degli Stati membri indicati alle lettere a), b), c) e d);

g) l'ABE;

h) su loro richiesta, e in qualità di osservatori, le autorità di risoluzione di Stati terzi in cui ha sede una banca controllata da una componente del gruppo ovvero in cui quest'ultima ha stabilito una succursale significativa. La partecipazione di queste autorità avviene mediante invito da parte della Banca d'Italia e a condizione che esse siano soggette a requisiti di riservatezza equivalenti a quelli previsti dall'articolo 77.



1-ter. In qualità di presidente del collegio di risoluzione di cui al comma 1-bis, la Banca d'Italia:

a) predispose, sentiti gli altri membri del collegio, protocolli e procedure per il funzionamento del collegio stesso;

b) coordina tutte le attività del collegio;

c) convoca e presiede tutte le riunioni del collegio e tiene prontamente e pienamente informati i suoi membri con riguardo all'organizzazione delle riunioni, delle principali problematiche da discutere e punti all'ordine del giorno;

d) informa i membri del collegio di ogni riunione in modo che essi possano chiedere di partecipare;

e) decide quali membri e osservatori invitare alle riunioni, tenendo in considerazione la rilevanza della problematica da discutere per i membri e gli osservatori, e in particolare il possibile impatto sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati, e fermo restando il diritto delle autorità di risoluzione a partecipare alle riunioni in cui sono discussi argomenti relativi a una decisione comune o a una componente del gruppo nel loro Stato membro;

f) tiene prontamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni e delle risultanze delle riunioni.

1-quater. Quando una banca, un'impresa di investimento o una società finanziaria di uno Stato terzo controlla due o più soggetti di cui all'articolo 2 aventi sede legale in Italia e in almeno un altro Stato membro ovvero ha stabilito succursali significative in Italia e in almeno un altro Stato membro, la Banca d'Italia, insieme alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri interessati, istituisce un collegio europeo di risoluzione. La Banca d'Italia presiede il collegio europeo di risoluzione se il soggetto avente sede legale nello Stato terzo controlla le società aventi sede legale nell'Unione europea attraverso una società avente sede legale in Italia. Se questa condizione non risulta verificata per alcuno Stato membro, la Banca d'Italia presiede il collegio solo se essa è l'autorità di risoluzione della società con attività totali in bilancio più elevate delle altre società del gruppo aventi sede legale nell'Unione europea. Si applicano i commi 1-bis e 1-ter.

1-quinquies. L'obbligo di istituire i collegi di cui ai commi 1-bis e 1-quater non sussiste se le funzioni di cui al comma 1 sono espletate da altri consessi o collegi che rispettano quanto previsto in materia di funzionamento dei collegi dal presente articolo. Per i soli collegi europei di risoluzione, l'esenzione di cui al presente comma è subordinata al mutuo accordo degli altri Stati membri interessati.”;

nnn) all'articolo 71, comma 1, la parola “ammissibili” è sostituita dalla seguente: “computabili”;

ooo) gli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85 sono abrogati;

ppp) al Titolo V, dopo l'articolo 78, sono inseriti i seguenti:

“Art. 78-bis

(Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi previsti dal Titolo V, Capo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, versano alla Banca d'Italia tali contributi ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dell'accordo fra gli Stati membri sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di Risoluzione Unico fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014 e ratificato ai sensi della legge 22 novembre 2015, n. 188, e adempiono gli altri obblighi ivi disciplinati.

2. La Banca d'Italia trasferisce al Fondo di Risoluzione Unico i contributi raccolti dai soggetti indicati dal comma 1, secondo quanto previsto ai sensi del regolamento e dell'accordo ivi citati.

3. I contributi raccolti ai sensi del comma 1 costituiscono – fino al trasferimento di cui al comma 2 - un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca



d'Italia e da quello di ciascun soggetto che li ha versati. Questo patrimonio risponde esclusivamente delle obbligazioni contratte per l'esercizio delle funzioni previste ai sensi del presente articolo. Su di esso non sono ammesse azioni dei creditori della Banca d'Italia o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dei soggetti che hanno versato i contributi o nell'interesse degli stessi.

Art. 78-ter

(Recupero degli aiuti di Stato). –

1. A seguito della notifica di una decisione di recupero di aiuti di Stato erogati dal Fondo di Risoluzione Unico, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, la Banca d'Italia, con provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di notifica della decisione, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati.

2. La riscossione degli importi dovuti è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 145, comma 9, del Testo Unico Bancario; gli importi riscossi sono versati al Comitato di Risoluzione Unico.

3. Le informazioni richieste dalla Commissione europea sull'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1 sono fornite dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee e per il suo tramite.”;

qqq) all'articolo 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 37, commi 7 e 8.”;

rrr) All'articolo 96:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2 e delle succursali stabilite in Italia di banche extracomunitarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 144, comma 1, del Testo Unico Bancario, per l'inosservanza degli articoli 9, 15, 16, 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies, 16-octies, 16-novies, 16-undecies, 16-duodecies, 16-terdecies, 16-quaterdecies, 19, comma 1, 33, comma 6, 58, 59, 60, comma 1, lettere a) e h), 68-bis, 70, commi 2 e 3, 80, comma 1, 82 e 83 o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica altresì in caso di inosservanza delle corrispondenti disposizioni dell'MRU o delle relative disposizioni generali o particolari adottate dalla Banca d'Italia o dal Comitato di Risoluzione Unico, anche su raccomandazione di quest'ultimo.”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Il comma 1 non si applica quando l'inosservanza ha ad oggetto le disposizioni richiamate dall'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014.”;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. La Banca d'Italia può chiedere al Comitato di Risoluzione Unico di avviare una procedura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014. Con riguardo ai soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b), e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, la Banca d'Italia comunica tempestivamente al Comitato di Risoluzione Unico la conclusione di una procedura sanzionatoria e il suo esito.”;

sss) all'articolo 102:

1) alla rubrica le parole “: regime transitorio” sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:



“1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione è disciplinato dal presente articolo.”;

3) al comma 3, la lettera q), è sostituita dalla seguente: “q) i requisiti di cui agli articoli 16-septies e 16-octies e il termine per la costituzione di questi requisiti conformemente all’articolo 16-quaterdecies.”;

4) al comma 3, dopo la lettera q), è inserita la seguente: “q-bis) laddove la Banca d’Italia applichi l’articolo 16-quater, commi 4, 5 o 7, i termini per l’adempimento da parte dell’ente designato per la risoluzione conformemente all’articolo 16-quaterdecies.”.

ttt) all’articolo 103:

1) alla rubrica le parole “: regime transitorio” sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea, il contenuto dei piani di risoluzione di gruppo è disciplinato dal presente articolo.”;

3) al comma 2:

3.1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“a) individua, per ciascun gruppo, gli enti designati per la risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.”;

3.2 dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

“a-bis) indica le azioni di risoluzione da avviarsi con riguardo agli enti designati per la risoluzione, e gli impatti di queste azioni per le altre componenti del gruppo;

a-ter) se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione agli enti designati per la risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e gli impatti di queste azioni per le altre componenti dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e per gli altri gruppi soggetti a risoluzione.”;

3.3 la lettera b), è sostituita dalla seguente:

“b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati ed esercitati, relativamente agli enti designati per la risoluzione stabiliti nell’Unione europea in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l’acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di componenti del gruppo o da singole sue componenti o da gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata.”;

uuu) all’articolo 104:

1) alla rubrica le parole “: regime transitorio” sono soppresse;

2) al comma 1:

2.1 le parole “Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 13, comma 3,” sono sostituite dalle seguenti:

“Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea.”;

2.2 alla lettera l), la parola “soggette” è soppressa;

vvv) all’articolo 105:

1) alla rubrica le parole “: regime transitorio” sono soppresse;

2) al comma 1, le parole “Fino all’emanazione dei provvedimenti della Banca d’Italia previsti dall’articolo 56, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea.”.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)



1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1:
 - 1) alla lettera a-bis), dopo le parole *“la Banca d'Italia”*, sono inserite le seguenti: *“o il Comitato di Risoluzione Unico stabilito dal regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'ambito del riparto di competenze definite dal medesimo regolamento,”*;
 - 2) dopo la lettera b) è inserita la seguente: *“b-bis) “BCE” indica la Banca centrale europea;”*;
 - 3) dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: *“e-quater) “MRU”: indica il Meccanismo di risoluzione unico, ossia il sistema di risoluzione istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano;”*;
 - b) all'articolo 6:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: *“Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF, nel MVU e nel MRU”*;
 - 2) al comma 2, dopo le parole *“il SEVIF”* sono inserite le seguenti: *“e il MRU”*;
 - c) all'articolo 7, comma 6, le parole *“e il MVU”* sono sostituite dalle seguenti: *“, il MVU e il MRU”*;
 - d) all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), le parole *“comma 3”* sono sostituite dalle seguenti: *“comma 2-ter”*;
 - e) al Titolo I, capo I, dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

“Art. 12-ter
(Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito)
1. Il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca è pari ad almeno euro 200.000.
2. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca è pari ad almeno euro 150.000.
3. I commi 1 e 2 si applicano altresì alle obbligazioni subordinate, agli altri titoli di debito subordinati, nonché agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da un soggetto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, diverso da una banca.”;
 - f) all'articolo 69-bis, comma 1:
 - 1) alla lettera f), numero 2), le parole *“[di recepimento della direttiva 2014/59/UE],”* sono sostituite dalle seguenti: *“16 novembre 2015, n. 180”*;
 - 2) alla lettera g), le parole *“[di recepimento della direttiva 2014/59/UE],”* sono sostituite dalle seguenti: *“16 novembre 2015, n. 180, o all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
 - 3) alla lettera i), le parole *“[di recepimento della direttiva 2014/59/UE],”* sono sostituite dalle seguenti: *“16 novembre 2015, n. 180 o all'articolo 1, paragrafo 1, punto (29), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
 - g) all'articolo 69-quinquies:
 - 1) al comma 6, le parole *“[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]”* sono sostituite dalle seguenti: *“16 novembre 2015, n. 180”*;
 - 2) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: *“7-bis. Il presente articolo si applica anche ai gruppi bancari cooperativi.”*;
 - h) all'articolo 69-sexiesdecies, comma 3, le parole *“[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].”* sono sostituite dalle seguenti: *“decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”*;
 - i) all'articolo 69-octiesdecies:
 - 1) al comma 1, la lettera b), la parola *“medesima”* è soppressa;
 - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“1-bis. Le misure adottate ai sensi della presente Sezione sono comunicate al Comitato di Risoluzione Unico, quando riguardano*



i soggetti indicati all'articolo 7, paragrafi 2, 4, lettera b) e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014.”;

l) all'articolo 69-vicies, comma 1, le parole “[decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE].” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

m) all'articolo 71, comma 6, primo periodo, le parole “applicano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 26” sono sostituite dalle seguenti: “applica l'articolo 26, comma 3, lettere a) e d)”;

n) all'articolo 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non quelli di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto per disporre la risoluzione, ovvero quelli indicati nell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non quelli di cui alla lettera c), del regolamento (UE) n. 806/2014.”;

o) all'articolo 81, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettere a) e d).”;

p) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;

q) all'articolo 84, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: “I commissari pubblicano altresì una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive della Banca d'Italia.”;

r) all'articolo 86:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole “o telefax” sono soppresse e, al terzo periodo dopo le parole “la comunicazione può essere effettuata” sono inserite le seguenti: “con le stesse modalità”;

2) al comma 4, dopo le parole “posta elettronica” è inserita la seguente: “certificata”;

3) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono non procedere all'accertamento del passivo relativamente ai crediti di cui al comma 1 se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei titolari di tali crediti, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla presentazione alla Banca d'Italia degli elenchi di cui al comma 6.”;

s) all'articolo 91:

1) al comma 1-bis, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

“c-ter) quando non sono computabili nei fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, i crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società sono soddisfatti, per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e eventuali altri importi dovuti, dopo i crediti indicati alla lettera c-bis) e con preferenza rispetto ai crediti derivanti da elementi di fondi propri, anche per la parte non computata nei fondi propri. Lo stesso trattamento si applica anche ai crediti subordinati, quando questi hanno cessato di essere computabili nei fondi propri.”;



- 2) al comma 11, dopo le parole “*amministrati in un’ottica*” sono inserite le seguenti: “*conservativa con l’obiettivo*”;
- t) all’articolo 92, comma 8, dopo le parole “84, commi 1, 3” sono inserite le seguenti: “, 5”;
- u) all’articolo 95-bis, comma 2-bis, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;
- v) all’articolo 95-ter, comma 2:
- 1) alla lettera a), le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;
 - 2) alla lettera b), le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;
- z) all’articolo 95-quater:
- 1) al comma 1, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;
 - 2) al comma 2-bis, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “16 novembre 2015, n. 180”;
- aa) all’articolo 96-bis:
- 1) al comma 1-bis, lettera d), dopo le parole: “*banche extracomunitarie per*” sono inserite le seguenti: “*prevenire o*”;
 - 2) al comma 1-quater, lettera b), le parole “*la banca beneficiaria dell’intervento è*” sono sostituite dalle seguenti: “*le banche aderenti al sistema di garanzia cui aderisce la banca beneficiaria dell’intervento sono*”;
- bb) all’articolo 96-bis.3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- “3-bis. *Con riguardo agli atti compiuti per effettuare gli interventi di cui all’articolo 96-bis, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.*”;
- cc) all’articolo 96-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole “*le procedure di coordinamento*” è inserita la seguente: “*definisce*”;
- dd) all’articolo 102, comma 1, primo periodo, dopo le parole “*norme di legge a esse applicabili*” sono inserite, in fine, le seguenti: “, *fermo restando l’articolo 102-bis*”;
- ee) al Titolo IV, Capo II, Sezione II, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
- “Art. 102-bis**
- (Ulteriore ipotesi di avvio della liquidazione coatta amministrativa)*
1. *Anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 101 e 102, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle singole società del gruppo, diverse dalle società strumentali, se ricorrono in capo a queste ultime i presupposti di cui all’articolo 80, comma 1, revocandone, ove necessario, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Si applicano le norme del presente titolo, Capo I, Sezione III. Per le banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della Sezione III.*”;
- ff) all’articolo 113-ter, comma 3, al secondo periodo, le parole “*alla Banca d’Italia il programma di liquidazione della società*” sono sostituite dalle seguenti: “*il programma di liquidazione della società alla Banca d’Italia che accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione ai sensi dell’articolo 96-quinquies.*”;
- gg) all’articolo 144, comma 1, lettera a), dopo le parole “69-quinquies,” sono inserite le seguenti: “69-sexies,”.

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al Titolo II, Capo II, dopo l'articolo 25-ter, è inserito il seguente:

“Art. 25-quater

(Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito)

1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.

3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.”;

b) all'articolo 55-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o in alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;”;

c) all'articolo 57:

1) al comma 3-bis dopo le parole “gli articoli 83,” sono inserite le seguenti: “84, comma 3.”;

2) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

“6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.”;

3) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

“6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il



comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario.”;

4) il comma 6-ter è sostituito dal seguente:

“6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto.”;

d) all'articolo 60-bis.2:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

1.2) alla lettera b), le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]”, sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

2) al comma 3, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

e) all'articolo 60-bis.3:

1) al comma 1, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

2) al comma 2, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

3) al comma 3, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

4) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

“3-bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”;

f) all'articolo 60-bis.4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonché gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza.”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo



17, comma 1, lettere a) e b), nonché dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia.”;

3) al comma 2, le parole “[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]” sono sostituite dalle seguenti: “legislativo 16 novembre 2015, n. 180”;

g) all'articolo 60-bis.4-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario.”;

h) all'articolo 190, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

“2-*quinqüies*. La Consob applica nei confronti dei soggetti abilitati la sanzione prevista dal comma 1 per l'inosservanza dell'articolo 25-*quater*.”;

i) all'articolo 195-*quater*, comma 1, dopo le parole “60, comma 1, lettere a) ed h),” sono inserite le seguenti: “68-bis,”.

ART. 4

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) “controparte centrale”: il soggetto di cui all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;”;

b) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

“n) “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione, un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;”.

ART. 5

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. L'articolo 1, comma 1105, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 369, comma 1, lettera e):

1) al numero 1), la parola “296” è sostituita dalla seguente: “297”;

2) al numero 2), la parola “297” è sostituita dalla seguente: “298”;

3) al numero 3), la parola “298” è sostituita dalla seguente: “299”.

ART. 7

(Disposizioni transitorie relative alla disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili introdotta nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)



1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, come modificato dal presente decreto, rispettano il requisito minimo di fondi propri e passività computabili determinato ai sensi degli articoli 16-*septies* o 16-*octies* del citato decreto legislativo, nonché, se applicabile, la sua componente definita ai sensi dell'articolo 16-*quater*, commi 5, 6, 7 e 11 del medesimo decreto, a partire dal 1° gennaio 2024.

2. Per consentire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1, la Banca d'Italia fissa requisiti intermedi da rispettare a partire dal 1° gennaio 2022, che assicurino, di norma, un aumento lineare dei fondi propri e delle passività computabili.

3. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato oltre il 1° gennaio 2024, quando la Banca d'Italia lo ritenga giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al comma 6, avuto riguardo a:

a) l'evoluzione della situazione finanziaria del soggetto tenuto al rispetto del requisito minimo di fondi propri e passività computabili;

b) la capacità del soggetto di rispettare comunque in tempi ragionevoli i requisiti di cui al comma 1;

c) la capacità del soggetto di sostituire con passività computabili le passività che non soddisfano più i criteri di computabilità o di durata di cui agli articoli 72-*ter* e 72-*quater* del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 16-*quater* o all'articolo 16-*octies*, comma 6, del decreto legislativo n. 180 del 2015, valutando, in caso di incapacità, se questa derivi da fattori idiosincratici o sia dovuta a una perturbazione del mercato.

4. Gli enti designati per la risoluzione tenuti al rispetto della componente del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, definita ai sensi dell'articolo 16-*quinquies*, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 180 del 2015, ne assicurano il rispetto a partire dal 1° gennaio 2022.

5. Per facilitare il graduale aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 180 del 2015, la Banca d'Italia indica il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ogni intervallo di tempo di dodici mesi fino ai termini previsti dal presente articolo e lo comunica ai soggetti interessati. L'indicazione della Banca d'Italia non è vincolante, fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 4. La Banca d'Italia può rivedere i termini e i requisiti indicati ai sensi del presente comma.

6. Nell'applicare il presente articolo, la Banca d'Italia tiene conto della eventuale prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento dell'ente, della sua capacità di accedere ai mercati dei capitali per le passività computabili, della misura in cui esso ricorre al capitale primario di classe 1 per rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili.

7. Le determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili adottate prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci sino all'adozione delle nuove determinazioni del requisito di fondi propri e passività computabili ai sensi del Titolo II, Capo II *bis*, del decreto legislativo n. 180 del 2015, introdotto dal presente decreto.

ART. 8

(Disposizioni transitorie relative al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L'articolo 68-*bis* del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, introdotto dal presente decreto, si applica ai soli contratti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo decreto legislativo, stipulati o modificati significativamente a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni del Titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, abrogate dal presente decreto, continuano ad applicarsi fino alla conclusione delle procedure di risoluzione avviate dalla Banca d'Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto o delle operazioni da esse derivanti o ad esse connesse. Alla conclusione delle stesse il fondo di risoluzione istituito dalla Banca d'Italia è liquidato; l'eventuale residuo attivo è ripartito tra le banche aderenti.



3. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, si applica solo alle obbligazioni e agli strumenti di debito emessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modifiche apportate dal presente decreto al titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni commesse prima di tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo n. 385 del 1993, della parte V del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché del Titolo VII del decreto legislativo n. 180 del 2015, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

PREMESSA

In attuazione della delega concessa con l'art. 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53, il Governo ha approntato l'articolato volto a realizzare la trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (cd BRRD2), che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (conosciuta con l'acronimo BRRD dalla rubrica inglese "Bank Recovery and Resolution Directive", anche BRRD1) e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (conosciuto con l'acronimo SRMR dalla rubrica inglese "Single Resolution Mechanism Regulation"). L'articolato inoltre supera alcuni rilievi formulati dagli uffici della Commissione europea in merito al recepimento dell'originale formulazione della BRRD.

Come è noto, con la BRRD è stato istituito all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Tale direttiva in particolare ha introdotto un procedimento armonizzato di "risoluzione" per tutti gli Stati dell'Unione, concepito per gestire con efficacia la crisi di enti creditizi e imprese di investimento aventi rilevanza sistemica e garantire con sufficiente rapidità di intervento la prosecuzione delle funzioni essenziali degli enti e il mantenimento della stabilità finanziaria. Contestualmente, in aggiunta a quanto regolato dalla BRRD ed in parziale superamento della stessa, il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 ha previsto la creazione di un meccanismo di risoluzione unico per gli Stati Membri aderenti all'Unione Bancaria, ovvero gli Stati che hanno adottato l'Euro, con possibilità di partecipazione estesa agli Stati membri dell'UE che non lo hanno adottato. All'interno di tale meccanismo unico il potere di risoluzione è stato accentrato in favore del Comitato di risoluzione unico, di neo-istituzione.

Gli atti normativi citati all'articolo 11 della legge delega, unitamente a quelli per cui è stata concessa delega a norma dell'art. 10 della citata legge, costituiscono le recenti evoluzioni in sede europea del quadro regolatorio attinenti agli altri enti creditizi e alle imprese di investimento, conosciute come "pacchetto bancario".

STRUTTURA DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Lo schema di decreto legislativo consta complessivamente di nove articoli. Le principali novità sono contenute negli articoli 1, 2 e 3, che modificano la disciplina sulla gestione delle crisi – in particolare, quella di recepimento della sopra richiamata direttiva 2014/59 (BRRD) – contenuta rispettivamente nel decreto



legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - di seguito, Testo unico bancario o TUB) e nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - di seguito, Testo unico della finanza o TUF). Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono in modo puntuale su disposizioni contenute in leggi speciali da aggiornare alla luce della normativa europea. Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni transitorie. L'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

CONTENUTI DELL'ARTICOLATO

ARTICOLO 1 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 NOVEMBRE 2015, N. 180

Le modifiche più consistenti sono apportate al suddetto decreto legislativo, con il quale è stata in gran parte recepita l'originaria disciplina della BRRD e che prevede il fulcro della disciplina del risanamento e della risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

Modifiche agli articoli da 1 a 16

Le modifiche apportate all'articolo 1 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 inseriscono nuove definizioni elaborate in sede di BRRD2, recano alcuni rinvii alla disciplina del SRMR in funzione di adeguamento alla stessa e coordinamento dei due testi e corregge alcuni refusi presenti nel testo vigente.

Il nuovo articolo 2-bis nasce dalle osservazioni mosse dalla Commissione europea in merito al recepimento della BRRD1. Esso è volto a esplicitare il rinvio e coordinamento con il TUF: si chiarisce la disciplina applicabile alle SIM a seconda che appartengano o meno ad un gruppo bancario e rientrino nell'ambito di applicazione del d.lgs. 180/2015.

Le modifiche all'articolo 3, nella parte in cui utilizzano la dizione "requisito minimo di fondi propri e passività computabili" costituiscono trasposizione della BRRD2. I rinvii al Meccanismo di risoluzione unico (MRU), regolato dal SRMR, costituiscono adeguamento allo stesso.

Le modifiche agli articoli 5 e 6 ed il nuovo articolo 6-bis, parimenti, esplicitano il rinvio alla disciplina del SRMR in tema di MRU. L'articolo 6-bis, in particolare, regola specificamente i rapporti fra la disciplina italiana di recepimento della BRRD2 e la disciplina regolamentare del SRMR.

Le modifiche all'articolo 7 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dal SRMR (comma 1); e a sopprimere il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 2). I nuovi commi 4-bis e 4-ter costituiscono recepimento delle previsioni della BRRD2 in tema di piani di risoluzione.

Le modifiche all'articolo 8 sono volte a sopprimere il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia quando non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 2) e a



recepire le previsioni della BRRD2 in tema di piani di risoluzione (modifiche al comma 1, nuovo comma 5-bis).

Le modifiche all'articolo 9 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dalle SRMR.

Le modifiche all'articolo 12 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dalle SRMR (comma 1); e a sopprimere il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia in quanto non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 3).

Le modifiche all'articolo 13 recepiscono le nuove previsioni della BRRD2 in tema di gruppi (commi 2 e neo 4-bis) e sopprimono il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia in quanto non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 3).

Il neo articolo 13-bis, in attuazione della BRRD2, disciplina il potere dell'autorità di risoluzione di vietare talune distribuzioni (in primis il pagamento dei dividendi azionari e altre ipotesi parificabili) nel caso di mancato rispetto dei requisiti di capitale individuati in norma, salvo alcune eccezioni espressamente disciplinate. La misura è volta eminentemente a predisporre uno strumento punitivo in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge ed è volto ad incentivare l'adesione agli stessi.

Le modifiche all'articolo 14 sono volte a sopprimere il rinvio a normativa secondaria della Banca d'Italia in quanto non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 1); e a recepire la disciplina della BRRD2 in tema di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità (commi 2 e neo 2-bis e 2-ter).

Le modifiche all'articolo 15 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dalle SRMR; e a recepire la disciplina della BRRD2 in tema di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità.

Le modifiche all'articolo 16 sono volte a recepire la disciplina della BRRD2 in tema di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità (commi 1 e 2); e a coordinare il testo con le disposizioni del SRMR (neo comma 2-bis).

Il nuovo Capo II bis, neo articoli da 16-bis a 16-quaterdecies

Descrizione della nuova disciplina europea sul MREL. La maggior parte delle disposizioni della direttiva BRRD2 – e, dunque, dello schema di decreto legislativo di recepimento - è dedicata alla nuova disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili (*minimum requirement of eligible liabilities* – MREL), approntate per assorbire le perdite e ricapitalizzare gli enti creditizi attraverso mezzi interni a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi (risoluzione). La normativa europea e le presenti previsioni di recepimento sono finalizzati nello specifico ad assicurare piena coerenza del requisito MREL con lo standard



sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) convenuta a livello internazionale il 9 novembre 2015 dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Il requisito TLAC consiste nell'obbligo per le banche, gli enti di credito e le imprese di investimento a rilevanza sistemica globale (*global systemically important banks* - G-SIBs, e *global systemically important institutions* - G-SIIs) di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad elevata capacità di assorbimento delle perdite (ossia facilmente sottoponibili al bail-in) per assicurare la possibilità di ripristinare i livelli minimi di capitale regolamentare di tali soggetti in caso di risoluzione. Esso è stato espressamente definito dal FSB con riferimento alle G-SIBs come argine all'opportunità degli istituti di maggiori dimensioni, definito dalla letteratura economica "azzardo morale", per cui, se una banca è consapevole che le conseguenze negative del suo fallimento sarebbero troppo nefaste per essere accettate dall'autorità pubblica ("*too-big-to-fail*"), diviene ragionevole che la stessa assuma rischi eccessivi per aumentare i propri rendimenti potenziali, in vista di un salvataggio esterno (*bail-out*) finanziato dal circuito della finanza pubblica.

In particolare, il nuovo articolo 45 della BRRD prevede un nuovo requisito MREL articolato in due coefficienti: uno relativo all'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale delle attività ponderate per il rischio (definite per rinvio dall'articolo 92 del Regolamento 575/2013 – detto "CRR", Capital Requirement Regulation) e uno relativo al medesimo importo espresso in percentuale dell'esposizione complessiva (definita dall'articolo 429, paragrafo 4 del CRR in relazione al coefficiente di leva finanziaria) dove, in sostanza le attività vengono sommate, pur con alcuni aggiustamenti, senza essere ponderate per il rischio. L'ammissibilità delle passività ai fini del computo dei requisiti viene definita mediante riferimento alle condizioni disposte dagli articoli 72-bis e seguenti del CRR. Il nuovo MREL è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base a specifici criteri definiti dal nuovo articolo 45-quater della BRRD. Il principio resta quello di una fissazione "caso per caso", pur con una integrazione dei criteri e delle procedure volte alla relativa determinazione quantitativa.

La normativa europea – ora trasposta nell'ordinamento italiano – prevede che alle banche sistemiche globali (G-SIIs) si applichi un requisito MREL di primo pilastro in linea con quanto stabilito dall'FSB nel term sheet sulla *total loss absorbing capacity* (TLAC). Se tale requisito risulta inferiore al requisito MREL applicabile alle altre banche destinate alla risoluzione (calcolato secondo le modalità descritte di seguito), l'autorità di risoluzione deve imporre alle G-SIIs un add-on di secondo pilastro in modo da allineare il primo requisito a quest'ultimo.

Per le altre banche destinate alla risoluzione il requisito MREL è pari alla somma delle seguenti due componenti:

- i. *loss absorption amount*, finalizzata ad assorbire le perdite dell'intermediario e pari ai requisiti di capitale di primo e secondo pilastro;
- ii. *recapitalization amount*, finalizzata a ricostituire il capitale regolamentare dell'intermediario e pari alla somma:
 - a. dei requisiti di capitale di primo e secondo pilastro;



b. di una componente ulteriore, denominata *market confidence buffer* (MCB), volta ad assicurare che, dopo la risoluzione, la banca abbia una capitalizzazione sufficiente a garantire la fiducia del mercato. Il MCB è di regola pari al requisito combinato di riserva di capitale al netto del buffer anticiclico; il MCB, tuttavia, può essere rivisto al rialzo o al ribasso dall'autorità di risoluzione.

Per le banche non destinate alla risoluzione, il requisito MREL coincide, di regola, con i soli requisiti patrimoniali e, quindi, corrisponde alla sola componente *loss absorption amount*. L'autorità di risoluzione può tuttavia elevare il requisito per queste banche se ritenuto necessario per evitare le ripercussioni negative a livello sistemico che potrebbero derivare dalla liquidazione di questi intermediari. In ogni caso, almeno una parte del requisito illustrato sopra deve essere soddisfatta con passività subordinate; la definizione della componente subordinata del MREL è diversa a seconda che la banca sia classificata come G-SIIs, come banca di maggiori dimensioni (ossia con attivi consolidati superiori a 100 miliardi) o come altra banca destinata in caso di crisi ad essere assoggettata a risoluzione.

Descrizione della normativa nazionale di trasposizione. La normativa di recepimento della sopra descritta disciplina europea del MREL viene trasposta nel nuovo Capo II-bis del Titolo III del d.lgs. 180/2015 (introdotto dall'articolo 1, comma 16, del decreto legislativo). La nuova disciplina sul MREL è una normativa di armonizzazione massima, che non prevede opzioni o discrezionalità nazionali: la normativa nazionale è pertanto aderente a quella europea.

Le principali disposizioni contenute nel nuovo Capo II-bis riguardano: il livello di applicazione (individuale o consolidato) e i parametri di calcolo del requisito MREL (nuovo articolo 16-bis, d. lgs. 180/2015); i soggetti esentati dall'obbligo di rispettare il requisito MREL (nuovo articolo 16-ter, d.lgs. 180/2015); i requisiti che le passività devono soddisfare per essere computabili nel MREL (nuovo articolo 16-quater, d.lgs. 180/2015); la calibrazione del MREL e della sua componente subordinata (nuovi articoli 16-quinquies e 16-sexies, d.lgs. 180/2015); l'applicazione del MREL a livello individuale per gli enti designati per la risoluzione (nuovo articolo 16 septies, d.lgs. 180/2015), l'applicazione del MREL nei gruppi (nuovo articolo 16-octies, d.lgs. 180/2015); l'applicazione del MREL nei gruppi bancari cooperativi (nuovo articolo 16-novies, d.lgs. 180/2015); la procedura per la determinazione del MREL (nuovo articolo 16 decies, d.lgs. 180/2015); gli obblighi di segnalazione periodica all'autorità di risoluzione e di comunicazione al mercato (nuovo articolo 16-undecies, d.lgs. 180/2015); gli obblighi di segnalazione all'Autorità Bancaria Europea (nuovo articolo 16 duodecies, d.lgs. 180/2015); le conseguenze in caso di violazione del requisito MREL (nuovo articolo 16 terdecies, d.lgs. 180/2015); l'applicazione del requisito MREL a seguito della avvio della risoluzione nei confronti di una banca (nuovo articolo 16 quaterdecies, d.lgs. 180/2015).

Modifiche agli articoli da 19 a 105

Le modifiche all'articolo 19 sono volte a coordinare la disciplina dell'accertamento dei presupposti della risoluzione alle disposizioni del SRMR. In tal senso si è operato un richiamo alle relative disposizioni, evitando duplicazioni (modifiche al comma 2, abrogazione comma 3). Viene inoltre introdotto l'obbligo per la Banca



d'Italia di comunicare alla BCE, all'SRB, allo schema di garanzia dei depositanti e, in caso di gruppi transfrontalieri, alle altre autorità e agli schemi di garanzia esteri coinvolti, di aver accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto e l'assenza di soluzioni di mercato idonee a superare quest'ultimo, e conseguentemente, di aver proposto al MEF di avviare la risoluzione o la liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un intermediario che ricade sotto la propria competenza (neo comma 2-bis). Questa ultima modifica risponde ad un rilievo della Commissione europea sul primo recepimento nell'ordinamento nazionale della BRRD.

Il neo articolo 19-bis costituisce recepimento della disciplina della BRRD2 ove regola il nuovo potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna. Tale potere, limitato ad un massimo di due giorni nella fase precedente alla risoluzione, ha la finalità di evitare cosiddette "fughe di liquidità" che possano peggiorare la stabilità finanziaria dell'ente di credito nel periodo occorrente per l'adozione del provvedimento di risoluzione. Sono previste alcune eccezioni a tale sospensione; fra queste la BRRD2 prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire ai depositanti di accedere comunque ad un importo giornaliero massimo, con l'ottica di coniugare la salvaguardia della stabilità finanziaria con la tutela dei piccoli risparmiatori. In attuazione della scelta operata dal legislatore delegante, sub art, 11, comma 1, lett. d), è stata esercitata tale facoltà.

Le modifiche all'articolo 20 coordinano la disciplina sub specie inserendo i richiami alla nuova disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, in attuazione della BRRD2; e sono volte ad adeguare il contenuto dell'articolo alla disciplina del SRMR (richiami alle disposizioni del MRU e del Comitato di risoluzione unico).

Le modifiche agli articoli da 23 a 31 coordinano la disciplina sub specie inserendo i richiami alla nuova disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, in attuazione della BRRD2. Agli articoli 25 e 29 sono inseriti inoltre alcuni chiarimenti volti ad una corretta trasposizione della BRRD1. All'articolo 25, comma 4, si chiarisce – per fugare dubbi emersi nella prassi applicativa della norma – che la valutazione definitiva di per sé non richiede modifiche al programma di risoluzione. L'articolo 29, comma 1, precisa che il provvedimento di riduzione o conversione disposto indipendentemente dall'avvio della risoluzione o della liquidazione coatta amministrativa deve essere pubblicato secondo le stesse modalità previste per il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione.

Le modifiche all'articolo 32 sono volte a coordinare la disciplina con il richiamato SRMR (comma 1). Sono inoltre corretti alcuni refusi.

Il neo articolo 32-bis, in attuazione della disciplina della BRRD2, regola i presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo.

Le modifiche all'articolo 33 sono volte a dare attuazione alla BRRD2 in tema di presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti.

Le modifiche all'articolo 34 sono volte a recepire un'osservazione formulata dall'FMI durante l'ultimo Financial Sector Assessment Program. È stato introdotto l'esonero da responsabilità per gli atti dei soggetti,



eccezionalmente rimasti in carico o di nuova nomina, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un soggetto sottoposto a risoluzione compiuti per adempiere a istruzioni fornite dall'autorità di risoluzione. L'esonero da responsabilità non si applica nei casi di dolo o colpa grave.

Le modifiche all'articolo 37 sono volte a correggere dei rinvii incorretti dovuti a refusi.

Il neo articolo 37-bis introduce la possibilità per la Banca d'Italia di recuperare, in posizione privilegiata, i costi sostenuti dalla stessa (o dal Fondo di risoluzione unico) in relazione allo svolgimento degli adempimenti derivanti dalla procedura di risoluzione, in linea con quanto previsto dalla BRRD1, non correttamente trasposta su tale punto.

Le modifiche agli articoli 38 e 40 sono volte a rendere il testo in linea con la disciplina del SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dalle SRMR.

Le modifiche all'articolo 42 sono volte a rendere più celere l'avvio della risoluzione, in attuazione della disciplina della BRRD1. Il contenuto delle modifiche attribuisce alla Banca d'Italia il potere di costituire per via amministrativa enti ponte e società veicolo per la gestione di attività, nonché di adottarne l'atto costitutivo e lo statuto, senza svolgere gli adempimenti procedurali previsti dalla ordinaria disciplina societaria in tema di costituzione di società per azioni.

Le modifiche all'articolo 43 sono volte a dare corretta attuazione alla BRRD1 in ambito di disciplina degli enti ponte. È introdotta la possibilità di procedere con trattative individuali per la cessione dell'ente ponte se la procedura aperta, trasparente e non discriminatoria richiesta dalla normativa non è andata a buon fine, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di cessione del soggetto in risoluzione a un acquirente privato.

Le modifiche all'articolo 45 sono volte a dare corretta attuazione alla BRRD1 in ambito di società veicolo per la gestione delle attività. Si chiarisce che la Banca d'Italia può, oltre a cedere i crediti trasferiti alla società e liquidarla, anche dismettere il controllo della società stessa cedendone le partecipazioni a terzi.

Le modifiche all'articolo 49 sono volte a recepire le disposizioni della BRRD2 in tema di passività escluse dal bail-in, inserendo un richiamo alle disposizioni del SRMR con riferimento alle controparti centrali e inserendo la disciplina relativa agli enti di un gruppo non designati per la risoluzione.

L'abrogazione dell'articolo 50, relativo al requisito minimo di passività soggette al bail-in, corrisponde alla ricollocazione di tale disciplina, modificata alla luce delle disposizioni della BRRD2, nell'ambito dei nuovi articoli 16-bis e seguenti (vedi *supra*).

Le modifiche all'articolo 52 sono volte a coordinare la disciplina del trattamento dei creditori con l'articolo 12-bis TUB relativo agli strumenti di debito chirografario di secondo livello di nuova introduzione. Si rimanda *infra* all'illustrazione della relativa disposizione.

Le modifiche all'articolo 56 sono volte a sopprimere il rinvio alla normativa secondaria della Banca d'Italia in quanto non più necessario, stante la previsione della disciplina in materia nel testo del decreto (comma 2); e a



rendere il testo in linea con la disciplina dei SRMR, con l'impiego del termine "autorità competente" in linea con la definizione all'articolo 1, ampliando anche alle autorità estere nei casi previsti dalle SRMR (commi 5 e 8).

Le modifiche all'articolo 59 sono volte a recepire la modifica operata dalla BRRD2 alla disciplina applicabile alle passività emesse da una banca europea e rette dal diritto di uno Stato non appartenente all'Unione Europea. In particolare, viene introdotta una deroga all'obbligo (stabilito dalla BRRD1) per la banca emittente di prevedere che tali passività contengano una clausola con la quale la controparte riconosce il potere dell'autorità di risoluzione dello Stato della banca emittente di sottoporre queste passività a riduzione o conversione in azioni nei casi previsti dalla disciplina sulla risoluzione. La nuova ipotesi di deroga riguarda i casi in cui l'inserimento di questa clausola sarebbe impraticabile a causa di ostacoli legali o di altra natura; in questi casi, però, l'emittente è tenuto ad informare l'autorità di risoluzione, la quale può adottare gli opportuni provvedimenti, tenuto conto che l'emissione di una passività retta dal diritto straniero e sprovvista di clausola di riconoscimento dei poteri di riduzione/conversione riduce la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione della banca emittente.

Le modifiche all'articolo 60 sono volte ad operare il richiamo al SRMR e alla regolamentazione delle autorità europee ivi disciplinate, nell'ottica di coordinamento dei differenti testi normativi in materia.

Le modifiche all'articolo 61 sono volte a chiarire che l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione del potere di modificare o sciogliere contratti di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte non attribuisce all'altra parte il diritto al risarcimento del danno o al pagamento di penali previste dal contratto, in conformità alle disposizioni della BRRD1.

Le modifiche all'articolo 65 sono volte ad inserire i corretti rinvii alle modifiche apportate ad altri articoli del decreto in attuazione della BRRD2.

Le modifiche all'articolo 66, similmente alle disposizioni del neo articolo 19-bis, sono volte a regolamentare il nuovo potere dell'autorità di risoluzione di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, in questo caso disposto nella fase di risoluzione, in recepimento della disciplina della BRRD2. Tale potere, limitato ad un massimo di due giorni nella fase precedente alla risoluzione, ha la finalità di evitare cosiddette "fughe di liquidità" che possano peggiorare la stabilità finanziaria dell'ente di credito nel periodo occorrente per dare attuazione della risoluzione. Sono previste alcune eccezioni a tale sospensione; fra queste la BRRD2 prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire ai depositanti di accedere comunque ad un importo giornaliero massimo. In attuazione della scelta operata dal legislatore delegante, sub art, 11, comma 1, lett. d), è stata esercitata tale facoltà.

Le modifiche agli articoli 67 e 68 sono volte a precisare i riferimenti alla disciplina applicabile alle controparti centrali, in attuazione della BRRD2. A completamento della disciplina sulla sospensione dei contratti è operato l'inserimento di nuove norme che escludono la possibilità per l'autorità di risoluzione di applicare i poteri di sospensione a contratti stipulati con alcune controparti qualificate, in considerazione dei rischi che un'eventuale sospensione porrebbe per la stabilità del sistema finanziaria. All'articolo 68 è inoltre abrogato il



comma 8 in ragione del fatto che la disciplina sul riconoscimento del potere di sospensione dell'autorità di risoluzione è stata più compiutamente regolata all'articolo 59 e al neo articolo 68-bis (vedi *supra e infra*), in attuazione delle modifiche apportate dalla BRRD2.

Il neo articolo 68-bis, similmente alla disciplina già vigente all'articolo 59, introduce per le società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi. La nuova disciplina dell'articolo 68-bis è nello specifico applicabile, con finalità anti-elusiva, a quei contratti finanziari che in base al diritto italiano vedrebbero esercitarsi i poteri dell'autorità di risoluzione previsti dalla relativa disciplina, citata espressamente tramite rinvio. L'articolo costituisce trasposizione delle disposizioni della BRRD2 e consentirà un migliore esercizio della risoluzione, assicurando l'operatività della disciplina italiana ed europea, anche nel caso di strumenti finanziari emessi in base a legge estera.

Le modifiche all'articolo 70 sono volte a corrispondere ad un rilievo della Commissione europea sul primo recepimento nell'ordinamento nazionale della BRRD: viene riprodotta la più dettagliata disciplina dei collegi di risoluzione prevista dalla BRRD medesima.

La modifica all'articolo 71 mira a rendere la terminologia in linea con le nuove norme in tema di passività dettate dalla BRRD2.

L'abrogazione dell'art. 78 e l'introduzione dell'articolo 78-bis sono volte ad adeguare le disposizioni nazionali al SRMR. Invero, i Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria (tutta l'area euro, aperta ad altri Stati, di recente in ingresso Croazia e Bulgaria), essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal Comitato di risoluzione unico. Le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già de facto superate dalle disposizioni del SRMR.

L'introduzione dell'articolo 78-ter corrisponde altresì alla finalità di adeguare l'ordinamento italiano alle disposizioni del SRMR. In particolare le nuove disposizioni attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di recuperare importi illegittimamente erogati dal Fondo di risoluzione unico (es., per il mancato rispetto delle condizioni previste dalla Commissione Europea per la loro erogazione), nel caso in cui la Commissione europea abbia ordinato di provvedere al loro recupero ai sensi dell'art. 19, paragrafo 5, SRMR. L'individuazione della Banca d'Italia quale autorità incaricata del recupero di questi importi e l'attribuzione ad essa dei relativi poteri discende direttamente dalla normativa europea, in particolare, dall'articolo 19, paragrafo 11 SRMR che prescrive che tale potere sia attribuito all'autorità di risoluzione. L'attribuzione del potere di recuperare gli importi illegittimamente erogati dal Fondo di risoluzione unico a qualunque altra autorità diversa dalla Banca d'Italia sarebbe pertanto in contrasto con la normativa europea sopra richiamata.

L'abrogazione degli articoli dal 79 al 85, come l'abrogazione dell'articolo 78 già illustrata, è volta ad adeguare le disposizioni nazionali al SRMR. Invero, i Fondi nazionali di risoluzione hanno cessato di operare per gli Stati aderenti all'Unione Bancaria (tutta l'area euro, aperta ad altri Stati, di recente in ingresso Croazia e



Bulgaria), essendo confluiti nel Fondo di risoluzione unico gestito dal Comitato di risoluzione unico. Le regole sul funzionamento del Fondo nazionale sono pertanto già de facto superate dalle disposizioni del SRMR.

Le modifiche all'articolo 88 costituiscono un correttivo alla disciplina vigente derivante dalla BRRD1. Viene colmata un'aporia prevedendo che alle indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione della differenza di trattamento si applica la stessa disciplina prevista per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza.

Le modifiche all'articolo 96 adeguano il quadro sanzionatorio ai nuovi obblighi imposti dalla BRRD2 e trasposti negli articoli precedenti richiamati nel testo. Il periodo aggiunto al comma 1 e i nuovi commi 1-bis e 4-bis, nel richiamare il SRMR e le autorità in esso regolate, costituiscono coordinamento ed adeguamento della disciplina italiana alle norme europee immediatamente applicabili del suddetto regolamento.

Le modifiche agli articoli da 102 a 105 rendono innanzitutto la disciplina degli stessi non più transitoria, eliminando la necessità di emanazione di norme attuative della Banca d'Italia, riconducendo in ottica di semplificazione l'intera disciplina in norma primaria. Inoltre, all'articolo 102 e in misura maggiore nel 103 per la disciplina di gruppo, sono apportate modifiche volte a coordinare il testo di tali articoli con la disciplina della BRRD2 trasposta negli articoli precedenti, con gli opportuni rinvii ove necessario.

ARTICOLO 2 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

Le modifiche all'articolo 1 sono volte ad inserire nelle definizioni le autorità europee quali la Banca centrale europea e quelle regolate dal SRMR (come il Comitato di risoluzione unico) e le definizioni relative a tale disciplina (come il MRU).

Le modifiche agli articoli 6 e 7 contengono gli opportuni rinvii al MRU, in adeguamento e coordinamento della disciplina TUB al SRMR.

La modifica all'articolo 12-bis è volta a correggere un refuso in merito ad un rinvio normativo operato nel testo dell'articolo.

L'introduzione dell'articolo 12-ter è volta a recepire le norme della BRRD2 in tema di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In tale frangente la BRRD2 ha rimesso agli Stati membri la scelta fra alcune opzioni regolamentari. In ossequio alla legge delega, art. 11, comma 1, lett. e), combinando le opzioni fornite dalla direttiva, sono state elaborate due soluzioni normative alternative, poste in consultazione pubblica nel mese di maggio 2021. In questo paragrafo si illustra la soluzione prescelta ed iscritta nel testo dell'articolo 12-ter, rimandosi *infra* al paragrafo relativo ai criteri di delega per maggiori dettagli sulla consultazione e sulla soluzione alternativa. La disciplina prescelta prevede un taglio minimo differenziato, applicabile rispettivamente alle obbligazioni - emesse dopo l'entrata in vigore della norma - subordinate (cd. "junior") e alle obbligazioni rappresentative di debito chirografario di secondo livello, ai sensi del vigente art. 12-bis TUB (cd. "senior non-preferred"), le quali sono postergate rispetto alle prime nella gerarchia delle passività che



regola l'assorbimento delle perdite in caso di fallimento. Tale taglio minimo varia infatti a seconda di detta gerarchia fallimentare: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) è di 200mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello è di 150mila euro. La finalità del taglio minimo è quella di approntare un meccanismo di agile applicazione, operante direttamente all'atto di emissione del titolo, che limiti l'acquisto di titoli finanziari comportanti un certo grado di rischio, da parte di soggetti non professionali privi di adeguate disponibilità economiche. Le soglie si attestano entrambe sopra il taglio minimo di 50mila euro stabilito dalla normativa europea, ma, per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, inferiore all'attuale taglio minimo vigente nell'ordinamento italiano di 250mila (vedi *infra* l'abrogazione del comma 1105 dell'art. 1, legge 205/2017). Ciò in ragione del fatto che le evidenze disponibili indicano che i tagli fino a 100mila euro (compreso l'estremo) rappresentano la quasi totalità degli investimenti realizzati dalle famiglie in titoli subordinati (97%). La calibrazione del taglio minimo di 200mila euro per le obbligazioni subordinate si basa su tali evidenze per fissare un importo in grado di limitare la diffusione presso la clientela al dettaglio di tali strumenti. Per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello è stato prescelto un importo (150mila euro) inferiore rispetto ai subordinati in virtù della minore rischiosità (a parità di altre condizioni) che deriva dalla diversa posizione ricoperta nella gerarchia fallimentare, ma sempre in linea con la soglia minima ideale suggerita dalle analisi effettuate. La disciplina non è stata estesa alle azioni, benché strumenti di maggior rischio, da un lato in ragione della diffusa conoscenza del rischio legato a tale tipo di investimento, dall'altro in ragione della volontà di non penalizzare le banche caratterizzate per legge da azionariato diffuso. Nel TUB è regolata la disciplina relativa agli enti di credito, per le imprese di investimento è stato inserito nel TUF un rinvio a detto articolo (vedi *infra*). Si rinvia altresì *infra* al paragrafo relativo ai criteri di delega per maggiori dettagli sulla consultazione che si è svolta su tale disciplina e sulla soluzione alternativa elaborata in occasione della stessa.

Le modifiche all'articolo 69-bis sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e al SRMR.

Le modifiche all'articolo 69-quinquies sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e a recepire le disposizioni della BRRD2 in merito alle banche cooperative.

Le modifiche all'articolo 69-sexiedecies sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015.

Le modifiche all'articolo 69-octiesdecies, comma 1-bis, del TUB sono volte a prevedere che le misure di intervento precoce eventualmente adottate dalla Banca d'Italia siano comunicate al Comitato di risoluzione unico quando riguardano soggetti che ricadono sotto la competenza di quest'ultimo, con la finalità di adeguare e coordinare l'ordinamento al SRMR.

Le modifiche all'articolo 71 sono volte a inserire nel testo i corretti rinvii alla disciplina alle diverse fattispecie di requisiti presenti all'articolo 26 TUB.

Le modifiche all'articolo 80 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e al SRMR.



Le modifiche all'articolo 81 sono volte a chiarire che, in caso di sottoposizione di una banca a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d'Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza stabiliti ai sensi dell'articolo 26, del TUB. La disciplina ha la finalità di colmare un'aporia del testo legislativo sul punto.

Le modifiche all'articolo 83 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015.

Le modifiche all'articolo 84 sono volte a colmare una fattispecie derivante dalla BRRD1 non pienamente trasposta. Si prevede che i commissari liquidatori pubblichino una informativa periodica ai creditori, ai titolari dei diritti indicati nell'art. 86, comma 2, e ai soci sull'andamento della liquidazione, secondo le direttive della Banca d'Italia.

Le modifiche all'articolo 86 sono volte a rendere più celere la conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a correttivo della trasposizione della BRRD1. I nuovi commi 9-bis e 9-ter consentono ai commissari liquidatori, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di non procedere all'accertamento del passivo se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcun creditore, eccetto quelli per crediti prededucibili e spese di procedura.

Le modifiche all'articolo 91, comma 1-bis, sono volte a recepire la disciplina della gerarchia concorsuale della BRRD2. La direttiva richiede che le normative nazionali siano modificate per assicurare che tutte le pretese verso una banca derivanti da elementi computabili nei fondi propri emessi dalla banca stessa siano postergate in sede concorsuale rispetto alle passività non computabili nei fondi propri, incluse quelle subordinate. Il TUB viene pertanto modificato per prevedere che nella gerarchia applicabile in sede di liquidazione coatta amministrativa gli strumenti di debito subordinato non computabili nei fondi propri (o divenuti tali al termine di un periodo di *grandfathering*) assorbano le perdite dopo quelli computabili. La modifica al comma 11 è volta a meglio precisare le modalità di amministrazione da parte dei commissari liquidatori degli strumenti finanziari custoditi dalla banca posta in liquidazione coatta amministrativa e destinati ad essere oggetto di restituzione agli investitori. In particolare si prevede che la gestione abbia una finalità conservativa, oltre che volta alla minimizzazione del rischio. Tale modifica rappresenta un correttivo derivante dalla finalità di trasporre in maniera più corretta la BRRD1.

La modifica all'articolo 92 è finalizzata ad inserire un rinvio interno che, per refuso, era stato omissso precedentemente nella redazione del testo.

Le modifiche agli articoli 95-bis, 95-ter e 95-quater sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015.

Le modifiche all'articolo 96-bis recano piccoli correttivi alla disciplina vigente in attuazione della BRRD1.

Le modifiche all'articolo 96-bis.3 mirano a rendere uniforme la disciplina della responsabilità dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della crisi, in funzione di correttivo alla disciplina vigente e corretta trasposizione della BRRD1. Viene aggiunto il nuovo comma 3-bis in base al quale, nell'effettuazione degli



interventi previsti dal TUB, la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositanti, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

La modifica all'articolo 96-ter è volta a correggere un refuso nel testo.

Il rinvio inserito all'articolo 102 al neo articolo 102-bis e la disciplina inscritta nello stesso sono volte a dare attuazione alle disposizioni della BRRD2 in tema di avvio della liquidazione coatta amministrativa per le componenti finanziarie non bancarie di un gruppo bancario. La direttiva prevede che in caso di dichiarazione di dissesto o rischio di dissesto (failing or likely to fail – FOLTF) relativa a un intermediario per il quale la risoluzione non sarebbe nell'interesse pubblico, questo venga posto in liquidazione (ciò per evitare situazioni di “limbo” nelle quali l'intermediario, benché FOLTF, continua a operare sul mercato, non potendo essere liquidato ai sensi della legislazione nazionale). Già in occasione del recepimento della BRRD1 questa norma era stata introdotta nell'ordinamento italiano per le banche. Essa viene ora resa applicabile anche alle componenti finanziarie non bancarie di un gruppo bancario in linea con quanto richiesto dal legislatore europeo: di conseguenza, la Banca d'Italia potrà proporre al MEF di sottoporre questi soggetti a liquidazione coatta amministrativa, ove per essi sia stato accertato lo stato di dissesto o rischio di dissesto, ma non la sussistenza del requisito dell'interesse pubblico.

Le modifiche all'articolo 113-ter inseriscono un rinvio di raccordo alla vigente disciplina dell'articolo 95-quinquies, a correttivo della trasposizione della BRRD1.

Le modifiche all'articolo 144 introduce fra le ipotesi sanzionatorie anche l'inosservanza delle disposizioni in tema di valutazione dei piani di risanamento, in linea con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR.

ARTICOLO 3 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il neo articolo 25-quater corrisponde alla finalità di trasporre, lato imprese di investimento, la disciplina in tema di tutela degli investitori non professionali disposta dalla BRRD2. Essa è principalmente regolata attraverso il rinvio al neo articolo 12-ter TUB alla cui illustrazione si rinvia.

Le modifiche all'articolo 55-bis contengono alcune correzioni terminologiche.

Le modifiche all'articolo 57 sono volte a recepire, lato imprese di investimento, le corrispondenti modifiche apportate al TUB in tema di liquidazione coatta amministrativa (vedi *supra*).

Le modifiche all'articolo 60-bis.2 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015.

Le modifiche all'articolo 60-bis.3 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e ad inserire per le Sim il rinvio alle modificande disposizioni del decreto legislativo 180/2015.



Le modifiche all'articolo 60-bis.4 sono volte a inserire nel testo i corretti richiami al decreto legislativo 180/2015 e a chiarire l'ambito di competenza in tema di accertamento dei presupposti dell'interesse pubblico alla risoluzione, come regolato dalle modificande disposizioni del decreto legislativo 180/2015.

Le modifiche all'articolo 60-bis.4 richiamano per le Sim le norme del nuovo articolo 12-ter TUB relative al taglio minimo degli strumenti finanziari (vedi *supra*).

Le modifiche all'articolo 190 sono volte a completare la disciplina sulla tutela degli investitori non professionali di cui all'art. 12-ter TUB (vedi *supra*) e agli articoli precedenti del TUF attribuendo alla Consob del potere di comminare sanzioni amministrative ai soggetti abilitati che commercializzano strumenti finanziari emessi in violazione del taglio minimo.

Le modifiche all'articolo 195-quater sono volte ad inserire fra le sanzioni in caso di risoluzione anche il rinvio al vigente articolo 68-bis relativo ai controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci, onde dare piena attuazione alle disposizioni della BRRD.

ARTICOLO 4 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2001, N. 210

Con tale articolo sono apportate minime modifiche al decreto di attuazione della disciplina europea sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli. Nello specifico le definizioni previste all'articolo 1 di detto decreto sono modificate in funzione delle modifiche operate ai testi legislativi precedentemente citati.

ARTICOLO 5 – MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Con tale articolo è disposta l'abrogazione del comma 1105, art. 1, il quale prevede un taglio minimo per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di 250mila euro. La disciplina del taglio minimo è stata compiutamente disciplinata all'articolo 12-ter TUB, cui si rinvia per un'illustrazione più esaustiva.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Con tale articolo sono apportate correzioni al novello codice della crisi di impresa, in particolare all'articolo 369 che apporta modifiche all'articolo 82 del testo unico bancario. Le attuali modifiche sono finalizzate a correggere dei rinvii erronei contenuti in tale articolo 369. Le modifiche sono apportate al codice della crisi di impresa e non al testo unico bancario in ragione del fatto che le disposizioni di tale codice, comprese le modifiche che esso arreca al testo unico, non sono ancora in vigore.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DEL REQUISITO MINIMO DI FONDI PROPRI E PASSIVITÀ COMPUTABILI INTRODOTTA NEL DECRETO LEGISLATIVO 16 NOVEMBRE 2015, N. 180

Per quanto riguarda il regime transitorio, in linea con quanto previsto dalla BRRD2, lo schema di decreto legislativo prevede che il termine per la costituzione da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento del nuovo requisito MREL a regime sia fissato al 2024, ma l'autorità di risoluzione potrà differire questo termine su base individuale. Inoltre, è previsto che entro il 2022 debba essere rispettato un obiettivo intermedio



fissato dall'autorità di risoluzione in modo da consentire l'entrata a regime del requisito secondo una progressione lineare. La finalità di tale regime transitorio è evidentemente quella di permettere al settore bancario un congruo tempo per adeguarsi ai nuovi e più onerosi requisiti di capitale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 NOVEMBRE 2015, N. 180, AL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 E AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

All'articolo 8 è invece chiarita l'applicabilità solo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo delegato: del nuovo obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna (art. 68-bis d.lgs. 180/2015); della nuova disciplina relativa al taglio minimo degli strumenti finanziari (art. 12-ter TUB); e delle nuove ipotesi sanzionatorie introdotte nei testi legislativi citati.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

È specificato che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ADESIONE AI CRITERI DI DELEGA

Nella redazione dell'articolato si è puntualmente tenuto conto dei criteri di delega approntati dal legislatore delegante all'articolo 11 della legge 53/2021.

Come prescritto al criterio sub lett. a), al fine di trasporre la BRRD2 e di adeguare l'ordinamento alle modifiche apportate alla SRMR, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 180/2015; al Testo unico bancario e al Testo unico della finanza, nei termini illustrati precedentemente.

Come prescritto dal criterio sub lett. b), nel redigere le modifiche ai testi precedentemente citati, si è perseguito l'obiettivo garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. Ciò in ragione dell'illustrato quadro di stretto collegamento che vi è nella materia sub specie fra la disciplina prevista in direttiva (e quindi soggetta a trasposizione attraverso atti normativi italiani) e quella prevista in regolamento (e quindi direttamente applicabile nell'ordinamento italiano senza alcuna necessità di trasposizione).

Come prescritto dal criterio sub lett. c), nel definire la disciplina primaria è stato previsto altresì il rinvio alla disciplina secondaria di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 180/2015, in linea con la già vigente competenza regolamentare in capo alla stessa, nell'ottica di deregolamentazione e semplificazione dell'ordinamento sussistente a tale criterio di delega.

Come prescritto dai criteri sub lett. d), e) e f), sono state esercitate le facoltà che le nuove modifiche alla BRRD hanno rimesso agli Stati Membri.



Nello specifico, con riferimento alla delega sub lettera d), in linea con la stessa e con la normativa prevista in direttiva è stato introdotto l'art. 19-bis al d.lgs. 180/2015 e modificato l'art. 66 dello stesso. Ciò con l'obiettivo di regolamentare il nuovo potere dell'autorità di risolvere di ordinare la sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, per un massimo di due giorni, anche nella fase precedente alla risoluzione (art. 19-bis) e al fine di consentire ai depositanti di accedere comunque ad un importo giornaliero massimo, sia nel caso la sospensione dei pagamenti sia disposta in pre-risoluzione (art. 19-bis) sia durante la già prevista ipotesi di sospensione in fase di risoluzione (art. 66). Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi paragrafi.

Con riferimento alla delega sub lettera e), in linea con le opzioni prospettate dal legislatore europeo, sono state originariamente elaborate due soluzioni per l'esercizio delle facoltà previste dalla direttiva per assicurare la tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. La prima soluzione prevede un limite di concentrazione del portafoglio pari al 10% del portafoglio del cliente al dettaglio (con patrimonio fino a 500mila euro), con estensione a tutte le passività assoggettabili a bail-in, tranne che alle azioni ed estensione agli strumenti già circolanti al 28.12.2020. La seconda soluzione prevede un taglio minimo differenziato, esteso a tutte le obbligazioni subordinate cd. "junior" e "senior non-preferred" emesse dopo l'entrata in vigore della norma di recepimento, variabile a seconda del grado della passività in base alla gerarchia fallimentare applicabile: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) 150mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 100mila euro (in luogo degli attuali 250mila). Tali soluzioni sono state poste in consultazione pubblica, corredate da elementi sui relativi pro e contro; l'esito è stato per la netta prevalenza del modello del taglio minimo differenziato, che presenta il pregio di essere di facile applicazione (avvenendo in radice all'atto dell'emissione dello strumento finanziario); assicurare l'obiettivo la tutela degli investitori non professionali; e di essere in linea con le scelte operate dagli altri Stati Membri, tale da non determinare un squilibrio di mercato. Nella proposta di decreto delegato, in un approccio più conservativo sul piano della tutela dell'investitore *retail*, l'importo del taglio minimo è stato innalzato, rispettivamente a 200.000 euro per le obbligazioni subordinate e 150mila euro (in luogo degli attuali 250.000 euro) per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello (*senior non-preferred*). Si rinvia ai rispettivi paragrafi per ulteriori dettagli.

Con riferimento alla delega sub lettera f), attraverso la modifica dell'art. 59 e l'aggiunta dell'art. 68-bis al d.lgs. 180/2015 è stata esercitata la facoltà di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi. Tali previsioni consentiranno un migliore esercizio della risoluzione, assicurando l'operatività della disciplina italiana ed europea, anche nel caso di strumento finanziari emessi in base a legge estera.

Con riferimento al criterio sub lettera g), sono state apportate le modifiche e le integrazioni necessarie al coordinamento della disciplina bancaria con il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (principalmente



con alcune correzioni formali all'articolo 369 del codice che reca modifiche al Testo unico bancario, articolo 82).

In base al criterio sub lettera h), è stato chiarito l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (e, per limitatissimi profili, del TUB), con le quali è stata recepita la BRRD in Italia: infatti, come segnalato sopra, il Regolamento SRM ha in parte replicato, sostituendola come fonte normativa, la disciplina della BRRD, mentre, per altre parti, il Comitato di risoluzione unico fa applicazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva. Da qui la necessità, anche nell'ambito della normativa italiana, di chiarire l'ambito di applicazione dei due distinti atti normativi europei (cfr. le nuove definizioni di "disposizioni dell'MRU" e di "MRU" di cui all'articolo 1, comma 1, lett. t-bis e mm-bis, del d.lgs. 180/2015). A questo fine, in particolare, viene introdotta una "norma quadro" iniziale (nuovo articolo 6-bis, del d.lgs. 180/2015) che chiarisce che i poteri in materia di risoluzione attribuiti dal decreto medesimo alla Banca d'Italia (la quale viene espressamente individuata quale autorità di risoluzione anche ai fini delle disposizioni dell'MRU; cfr. le modifiche all'articolo 3, comma 6, del d.lgs. 180/2015) vanno esercitati nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal SRMR; questa disposizione, inoltre, descrive in modo sintetico i compiti che la Banca d'Italia esercita nell'ambito del Meccanismo di Risoluzione Unico, richiamando le modalità di partecipazione e di cooperazione di quest'ultima con l'SRB (Comitato Unico di Risoluzione) (es. formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti, esecuzione delle istruzioni fornite dall'SRB) (cfr., inoltre, l'intervento di coordinamento in materia di segreto e collaborazione tra autorità operato dalle modifiche agli articoli 5, comma 2, e 6, comma 3, del d.lgs. 180/2015). Il nuovo articolo 6-bis del d.lgs. 180/2015 chiarisce, quindi, che, per quanto riguarda le materie disciplinate dalle disposizioni dell'MRU, il d.lgs. 180/2015 si applica solo in quanto compatibile con tali disposizioni e solo quando esse prevedono l'applicazione della disciplina nazionale di recepimento della BRRD (cfr. il comma 1). Lo schema di decreto legislativo realizza inoltre alcune modifiche di carattere puntuale, indispensabili per assicurare la coerenza dell'ordinamento nazionale con l'SRMR. In particolare, gli interventi sono volti a: (i) precisare, in linea con il riparto di competenze stabilito dall'SRMR, la competenza della Banca d'Italia in merito all'attività di pianificazione della risoluzione e accertamento dei presupposti per l'avvio di una procedura di gestione della crisi (cfr. le modifiche agli articoli 19, comma 2, 20, comma 2, e 32, comma 1, del d.lgs. 180/2015 e all'articolo 80, comma 1, del TUB), nonché alla potestà sanzionatoria (cfr. le modifiche all'articolo 96, del d.lgs. 180/2015); (ii) attribuire alla Banca d'Italia, in qualità di autorità nazionale di risoluzione, i poteri necessari per raccogliere dagli intermediari italiani i contributi da trasferire al Fondo di risoluzione unico e recuperare dagli stessi intermediari, anche coattivamente (mediante iscrizione a ruolo), le risorse rinvenienti dal Fondo di risoluzione unico, quando queste risultano erogate in violazione della disciplina sugli aiuti di Stato, a seguito di una pronuncia in tal senso della Commissione europea (cfr. i nuovi articoli 78-bis e 78-ter, dei d.lgs. 180/2015); (iii) abrogare la disciplina in materia di fondi nazionali di risoluzione, venuti meno a seguito dell'istituzione del Fondo di risoluzione unico (cfr. la soppressione delle disposizioni che componevano il vecchio Titolo V del d.lgs. 180/2015); (iv) introdurre norme tecniche di coordinamento con il SRMR per integrare nella disciplina nazionale l'esercizio di poteri previsti dal SRMR da parte dell'SRB (cfr.



le modifiche alle definizioni di “azione di risoluzione”, “bail-in”, “ente-ponte”, “misura di prevenzione della crisi”, “risoluzione”, “società veicolo per la gestione di attività” di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f), g), v), mm), uu) e ll), del d.lgs. 180/2015. Analoghe ma più limitate modifiche sono apportate al TUB: cfr. le modifiche agli articoli 1, 6, 7 e 69-bis, del TUB), nonché per riconoscere e attuare le istruzioni che l’SRB, ai sensi del SRMR, può impartire alle autorità di risoluzione nazionali (cfr. la modifica all’articolo 60, comma 1, del d.lgs. 180/2015), dello schema di decreto legislativo); v) eliminare i riferimenti alla Banca Centrale Europea, quando questa è autorità competente, in quanto ipotesi assorbite dal SRMR (cfr. le modifiche agli articoli 7, 9, 12, 14, 15, 19, 38, 40 e 56, del d.lgs. 180/2015).

In base al criterio sub lettera i), è stata coordinata la disciplina delle sanzioni previste dal d.lgs. 180/2015 (modifiche all’art. 96) e dal Testo Unico bancario (modifiche all’art. 144) con quanto previsto dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del SRMR ed è stato coordinato il regime sanzionatorio previsto dal Testo Unico finanziario (modifiche agli articoli 190 e 195-quater) con riferimento alle violazioni della disciplina di attuazione dell’articolo 44-bis della BRRD.

RAPPORTI CON ULTERIORI FONTI NORMATIVE E PROGETTI DI LEGGE

Come illustrato, le modifiche operate alla BRRD e al SRMR si inseriscono nel più ampio schema di riforma della normativa europea attinente al settore bancario noto come pacchetto bancario. In collegamento con tale complesso disciplinare si inserisce di recente anche la riforma del trattato internazionale istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e dell’Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico (conosciuto con il generico acronimo “IGA - International General Agreement”). Tali fonti normative, che vedono quali parti contraenti gli Stati dell’Unione Europea (in misura differenziata, per il MES solo gli Stati dell’area euro, per l’IGA gli altri Stati dell’Unione Europea esclusa la Svezia) sono per l’appunto trattati internazionali collegati alla normativa europea, di cui tuttavia non fanno parte e i cui reciproci contenuti disciplinano ambiti differenti. In particolare, con la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità verrà creata in favore del Comitato di risoluzione Unico un dispositivo di sostegno comune (cd. *common backstop*) che consta in una linea di credito a supporto degli interventi di supporto alle risoluzioni bancarie gestite da suddetto Comitato qualora l’apposito Fondo di risoluzione unico sia incapiente. Con la riforma dell’IGA sono apportate alcune modifiche alle regole ivi contenute relative alla messa in comune dei comparti in cui è provvisoriamente suddiviso il Fondo di risoluzione unico. A seguito della creazione del Comitato e del Fondo di risoluzione unico, infatti, gli Stati dell’Unione Bancaria (corrispondente attualmente all’area euro ma aperte anche agli altri Stati Membri) hanno convenuto attraverso l’IGA di far confluire i contributi raccolti attraverso i fondi di risoluzione nazionali (creati ad opera della BRRD) nel Fondo di risoluzione unico. Tale processo, tuttavia, ha previsto una disciplina transitoria volta in una fase iniziale a mantenere la separazione dei contributi versati da ogni Stato attraverso la creazione di comparti nazionali all’interno del Fondo; in una fase intermedia (attualmente in corso) la progressiva messa in comune dei comparti; e da ultimo la totale condivisione dei contributi e l’eliminazione dei comparti (a partire dal 2024).



Tali trattati internazionali, le rispettive modifiche in corso di ratifica e i relativi progetti di legge di ratifica in corso di esame presso gli Stati Membri non modificano tuttavia i contenuti della normativa europea in discorso, cui si dà attuazione con l'articolato sotto esame; né a propria volta i contenuti di tali atti normativi europei e la conseguente adottanda normativa italiana interferiscono con i contenuti regolamentati dai su richiamati trattati internazionali (e con le corrispondenti adottande leggi italiane di ratifica).



Relazione tecnica

Art. [1]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [2]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [3]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [4]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [5]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad abrogare una disposizione della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in conseguenza dell'assorbimento della materia nei testi di legge modificati con gli articoli precedenti, in conformità con le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [6]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene ad apportare alle disposizioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le modifiche necessarie al recepimento e adeguamento alla normativa europea indicata.
Art. [7]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene a dettare una disciplina transitoria in merito alla prima applicazione delle modificande disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Art. [8]	Disposizione di natura ordinamentale/procedurale. La disposizione interviene a dettare una disciplina transitoria in merito alla prima applicazione delle modificande disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e 24 febbraio 1998, n. 58.

Le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), finanziaria (TUF), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d'Italia e alla Consob. A tale ultimo proposito, si rammenta che entrambe le Autorità dispongono di un bilancio autonomo e godono della più ampia indipendenza finanziaria. Per quanto riguarda la Banca d'Italia, si ricorda, che ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFEU la Banca d'Italia ha un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. In merito alla Consob, si ricorda che la suddetta Autorità provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte.



Le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Le previsioni in discorso, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella legge di delega.

La verifica della presentabile soluzione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Direttore Generale dello Stato

2 AGO. 2021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolato proposto si propone di attuare la delega concessa al Governo per l'implementazione delle modifiche apportate in sede europea alla direttiva 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, meglio nota con l'acronimo inglese BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e al regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, meglio noto con l'acronimo SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation). La delega è estesa anche alle norme contenute nel regolamento (UE) 806/2014 perché, sebbene i regolamenti europei, come noto, hanno applicazione diretta negli ordinamenti nazionali, è necessaria l'adozione di disposizioni attuative che garantiscano la coordinazione con le norme dell'ordinamento italiano.

La delega si propone di terminare l'iter legislativo avviato a livello europeo e ne rispecchia dunque le motivazioni. A propria volta la direttiva e il regolamento costituiscono l'attuazione della volontà di approntare misure di riduzione del rischio bancario, secondo quanto espresso dall'Ecofin a giugno 2016 nella Tabella di marcia per il completamento dell'Unione Bancaria. In tale contesto è stato ritenuto che ai fini della riduzione del rischio bancario fosse, tra l'altro, necessario intervenire sulla disciplina dei requisiti di capitale delle banche, al fine di assicurare che ogni banca sia dotata di fondi propri e passività ammissibili tali da assicurare l'assorbimento delle perdite e che sia possibile procedere con la ricapitalizzazione della banca, qualora sottoposta a risoluzione, in coerenza con il piano di risoluzione approvato dall'autorità di risoluzione.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'articolato proposto reca modificazioni al Testo Unico bancario (d.lgs. 385/1993), recante la disciplina degli enti creditizi; al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, testo con il quale si è trasposta primariamente la disciplina della BRRD che regola il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; al Testo Unico finanziario (d.lgs. 58/1998) che regola le imprese di investimento; e in misura minima il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 relativo alla disciplina della definitività degli ordini.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'articolato proposto reca modificazioni al Testo Unico bancario (d.lgs. 385/1993), recante la disciplina degli enti creditizi; al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, testo con il quale si è trasposta primariamente la disciplina della BRRD che regola la risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; al Testo Unico finanziario (d.lgs. 58/1998) che regola le imprese di investimento; e in misura minima il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 relativo alla disciplina della definitività degli ordini. È inoltre prevista l'abrogazione di alcune norme della 27 dicembre 2017, n. 205, con le quali erano state introdotte in prima battuta alcune modificazioni al Testo Unico bancario per l'introduzione della categoria di strumenti finanziari nota come "strumenti di debito chirografario di secondo livello" e altre disposizioni di disciplina delle stesse non inserite nel Testo Unico bancario, al fine di ricondurre tutte le fonti normative ad unità.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia regolata rientra nella competenza esclusiva dello Stato (tutela del risparmio e dei mercati finanziari) e pertanto non impatta sulle competenze e funzioni delle Regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.*

L'intervento normativo non contrasta con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento non è oggetto di rilegificazione. Nell'articolato è già prevista, per alcune limitate materie, una delega alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, in linea con quanto stabilito dalla legge delega.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario e costituisce diretta attuazione degli obblighi da esso previsto.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Il termine per la trasposizione della direttiva citata è già stato superato. La Commissione ha avviato l'attività prodromica alla procedura di infrazione. Da ciò l'evidente urgenza di una celere approvazione del testo di legge.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali, ne costituisce anzi adempimento.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in ordine alle medesime o ad analoghe materie.

14) *Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La trasposizione della direttiva è stata finora eseguita da una minoranza degli altri Stati Membri, similmente all'Italia in ragione dei ritardi al processo legislativo causati dalla pandemia di Covid-19. La direttiva consente l'esercizio di alcune facoltà agli Stati Membri, di cui la più rilevante e quella con maggiore spazio di manovra è costituita dai limiti alla commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento volti ad assicurare la tutela degli investitori non professionali. Nello scegliere fra le diverse opzioni rimesse dalla direttiva si è tenuto conto anche delle scelte operate dagli altri Stati Membri al fine di coniugare l'obiettivo principale di tutela degli investitori non professionali con l'obiettivo di non causare un'eccessiva disparità di regole di mercato, deleteria per gli enti creditizi e le imprese di investimento italiane, rispetto alla disciplina prescelta dagli altri Stati. Pertanto, coerentemente con quanto operato da Stati come la Francia e la Germania, si è optato per la soluzione del taglio minimo con i seguenti importi: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) 200mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 150mila euro (in luogo degli attuali 250mila).

PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Sono introdotte nuove definizioni, opportunamente aggiunte ai rispettivi articoli che già ne contengono l'elenco. Esse sono necessarie in quanto rientranti nell'obbligo di trasposizione della direttiva e coerenti con il quadro normativo europeo ed italiano.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo contempla il ricorso alla tecnica della novella per i provvedimenti normativi già indicati.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Sono operate esclusivamente abrogazioni esplicite.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non si ravvisano disposizioni similari.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

La legge delega consente di adottare successivi decreti legislativi di correzione sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Alcune disposizioni dell'articolato rimettono alla potestà regolamentare della Banca d'Italia di adottare ulteriori disposizioni attuative di dettaglio, in coerenza con il quadro delle competenze di tale autorità indipendente. Non sono previsti termini.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La questione oggetto dell'intervento normativo non richiede analisi ed elaborazioni statistiche, né prevede costi per la finanza pubblica.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Largo Chigi, 19 – 00187 Roma – Tel. 06.6779.2821 – Fax 06.67792859

UFFICIO II

DRP/II/XVIII/D132/21

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0005154 P-4.20.5

del 21/09/2021



35886945

Roma,

Senato della Repubblica
- Servizio dell'Assemblea
segreteriaassemblea@pec.senato.it

ROMA

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (atto Governo n. 273).

Facendo seguito alla nota in data 3 agosto 2021, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, si allega alla presente la relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Il Direttore dell'Ufficio II

Cons. Fulvia Beatrice

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169).

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione competente: UFFICIO LEGISLATIVO.

ALLEGATO DOCUMENTO DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO EFFETTUATA A LIVELLO EUROPEO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DIRETTIVA BRRD2.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolato si propone di attuare la delega concessa al Governo per l'implementazione delle modifiche apportate in sede europea alla direttiva 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, meglio nota con l'acronimo inglese BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) e al regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, meglio noto con l'acronimo SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation).

L'obiettivo generale della riforma della disciplina europea e, conseguentemente, nazionale è quello di garantire la solidità patrimoniale delle banche e, in caso di crisi, consentirne una ordinata risoluzione, ove siano presenti i presupposti per l'adozione di tale misura. Essa risponde inoltre alla finalità immediata di dare attuazione alla delega concessa dal Parlamento per adempiere agli obblighi europei di trasposizione della direttiva su richiamata.

In conseguenza della specificità del contenuto della direttiva richiamata e dei criteri contenuti nella legge delega, l'articolato predisposto dal legislatore delegato è principalmente indirizzato a dare attuazione ai contenuti già fissati, integrando altresì, in minima parte, alcune correzioni di forma ai testi normativi coinvolti dall'intervento normativo e correggendo tali testi in base ad alcune critiche marginali mosse dalla Commissione Europea in merito alla trasposizione degli articoli originali della BRRD (principalmente con riferimento alla disciplina delle risoluzioni di gruppo).

L'unico ambito in cui si è esercitata maggiore discrezionalità è quello relativo alla trasposizione dell'art. 44 bis della direttiva, il quale rimette agli Stati Membri la scelta fra alcune opzioni di tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. Su tale ambito sono state elaborate due soluzioni normative, poste in consultazione pubblica nel mese di maggio 2021, ed è stata prescelta la soluzione di imporre un taglio minimo per i titoli di debito chirografario di secondo livello e le obbligazioni subordinate, in linea con gli esiti della consultazione. Ciò al fine di coniugare l'obiettivo di massimizzare la tutela degli investitori non professionali con la semplicità di applicazione della disciplina e con l'omogeneità con le scelte adoperate dagli altri Stati Membri al fine di non alterare eccessivamente il relativo mercato in un'ottica europea.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Come illustrato, l'articolato si propone di attuare la delega al Governo per l'attuazione delle direttive che modificano la BRRD e il SRMR, note come BRRD2 e al SRMR2. Esso si incardina quindi nell'alveo degli obblighi di adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa europea. Sotto il profilo procedurale, pertanto, l'obiettivo primario è quello di dare attuazione a tali obblighi. In via generale è importante sottolineare che la normativa europea da attuare è connotata da un elevato grado di dettaglio ed è di natura prevalentemente tecnica per cui le opzioni a disposizione del legislatore nazionale sono piuttosto limitate.

Sotto il profilo sostanziale la normativa europea – e di conseguenza quella italiana di recepimento – persegue principalmente l'obiettivo di ridurre l'eventualità che in caso di crisi bancarie siano necessari interventi straordinari di sostegno pubblico, di fatto a carico del contribuente, secondo quanto espresso dall'Ecofin a giugno 2016 nella Tabella di marcia per il completamento dell'Unione Bancaria. In tale contesto è stato ritenuto che, per consentire alle banche di affrontare una crisi con mezzi pressoché esclusivamente interni (senza ricorrere cioè a interventi di sostegno pubblico), fosse necessario intervenire sulla disciplina dei requisiti *lato sensu* patrimoniali, in modo che ogni banca fosse dotata di fondi propri e passività ammissibili (i.e., capitale proprio e capitale di debito) idonei ad assicurare l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione della banca, qualora sottoposta a risoluzione, in coerenza con il piano di risoluzione approvato dall'autorità di risoluzione. La BRRD2 completa, infatti, la disciplina sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (c.d. MREL – *Minimum Requirement of Eligible Liabilities and Own Funds*) – già contenuta nei suoi termini essenziali nella BRRD1, che ha introdotto, oltre ad una disciplina del risanamento, la nuova procedura di risoluzione bancaria – obbligando le banche¹ a dotarsi di un ammontare di passività che, in caso di risoluzione della banca emittente, siano in grado di assorbire le perdite e contribuire alla ricapitalizzazione della stessa tramite l'applicazione dello strumento del bail-in. La BRRD2 fissa, pertanto, i modi, i tempi e le caratteristiche dell'emissione degli strumenti computabili nel requisito MREL con l'obiettivo primario di assicurare la loro capacità di assorbire le perdite (i.e., l'assoggettabilità a bail-in) in una situazione di crisi. A questo fine, la nuova disciplina tiene conto della struttura gerarchica del passivo delle banche alla quale quale corrisponde, specularmente, l'ordine secondo il quale le varie fonti di finanziamento della banca contribuiscono all'assorbimento delle perdite. In particolare, è previsto che una parte del requisito MREL debba avere un grado di subordinazione più prossimo a quello degli strumenti di capitale con l'obiettivo di proteggere le passività più *senior*, cioè i crediti chirografari e i depositi (e quindi, i risparmiatori e gli investitori normalmente meno sofisticati), ferma restando, naturalmente, la garanzia prestata dal DGS sui depositi protetti. La BRRD2 consente, infine, di distinguere la disciplina del MREL applicabile alle banche destinate alla liquidazione coatta amministrativa da quella applicabile alle banche destinate alla risoluzione. Mentre per le prime il requisito MREL – salvo rare eccezioni – può, infatti, coincidere con il requisito di fondi propri e, cioè, con la componente che consente l'assorbimento delle perdite, per le seconde il medesimo requisito deve comprendere, in aggiunta, la componente volta a consentire la ricapitalizzazione della banca.

Nel complesso, la disciplina europea del MREL si colloca in linea con quanto convenuto a livello internazionale dal Consiglio per la Stabilità Finanziaria (FSB) il 9 novembre 2015 attraverso la determinazione dello standard sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC). Il requisito TLAC consiste nell'obbligo per le banche e le imprese di investimento a rilevanza sistemica globale (global systemically important banks - G-SIBs, e global systemically important institutions G-SIIs) di detenere un quantitativo sufficiente di passività ad

¹ Oltre che alle banche, la disciplina del MREL si applica altresì ad alcune società di intermediazione mobiliare (SIM), nonché alle altre società che fanno parte di un gruppo bancario o di SIM e ad alcuni degli altri soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento prudenziale (i.e., nel complesso, i soggetti che ricadono nell'ambito di applicazione della BRRD1 come trasposta in Italia dal d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180).

elevata capacità di assorbimento delle perdite (ossia facilmente sottoponibili al bail-in) per poter ripristinare i livelli minimi di capitale regolamentare di tali soggetti in caso di risoluzione. Il requisito è stato espressamente definito dal FSB con riferimento alle G-SIBs come argine all'eventuale opportunismo degli istituti di maggiori dimensioni, noto in letteratura economica come "azzardo morale", per cui, se una banca è consapevole che le conseguenze negative del suo fallimento sarebbero inaccettabili per l'autorità pubblica ("too-big-to-fail"), diviene ragionevole che la stessa assuma rischi eccessivi per aumentare i propri rendimenti potenziali, in vista di un salvataggio esterno (bail-out) sostenuto con finanza pubblica. La BRRD2 oltre a recepire il suddetto standard TLAC – applicabile agli intermediari di maggiori dimensioni e rilevanza sistemica globale – ne estende, in larga parte, la disciplina a tutti gli intermediari bancari europei, per i quali vale, pertanto, il medesimo principio di autosufficienza nell'assorbimento delle perdite derivanti dalla crisi d'impresa.

Inoltre le norme europee sono volte ad attribuire all'autorità di risoluzione (la Banca d'Italia per lo Stato italiano) il potere di disporre la sospensione dei pagamenti quando sia stato dichiarato lo stato di dissesto o di rischio di dissesto della banca e non vi siano alternative di vigilanza o di mercato in grado di rimediare. La sospensione, di brevissima durata (al massimo 48 ore), è finalizzata a evitare deflussi di liquidità incontrollati nelle more della decisione sull'avvio della risoluzione o della messa in liquidazione della banca. Questo potere di sospensione si aggiunge al potere di moratoria che, in base alla BRRD1, l'autorità di risoluzione può disporre dopo l'avvio della risoluzione e, in Italia, al potere di sospensione dei pagamenti previsto dal TUB nell'ambito dell'amministrazione straordinaria.

Alcune modifiche normative intervengono poi sul punto, sopra richiamato, delle regole riguardanti la commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento per costituire il MREL (secondo le linee prescelte dal legislatore delegato illustrate in seguito). In particolare, le regole di nuova introduzione definiscono un sistema di garanzie che, aggiungendosi ai presidi generali previsti dalla disciplina armonizzata sui servizi di investimento (MiFID), mira ad assicurare che gli strumenti finanziari emessi per costituire il MREL siano commercializzati – in ragione dei rischi ad essi connessi – ad investitori con significative disponibilità finanziarie e quindi potenzialmente più in grado di far fronte alle perdite derivanti da un eventuale bail-in.

Infine, sulla base della scelta operata nella legge delega, è stata esercitata la facoltà concessa dalla direttiva di imporre alle società capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'eventuale esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi. Tale disposizione risponde alle problematiche evidenziate nella prassi in merito all'applicazione della risoluzione anche nei confronti dei detentori di strumenti finanziari emessi in base ad una legge straniera. Tali previsioni in particolare fanno in modo di assicurare che venga contrattualmente riconosciuta l'operatività della disciplina italiana ed europea.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale della riforma della disciplina europea e, conseguentemente, nazionale è quello di garantire che le banche abbiano un'adeguata dotazione patrimoniale e che, in caso di crisi, esse siano avviate verso una ordinata risoluzione, ove siano presenti i presupposti per l'adozione di questa misura. In particolare, il recepimento in Italia della riforma definisce la cornice legale all'interno della quale i poteri di

risoluzione – nello specifico, quello di attuare il bail-in – possano essere applicati efficacemente determinando l'effettivo assorbimento delle perdite da parte dei titolari di strumenti computabili nel MREL (evitando così di attingere a risorse pubbliche, salvo casi eccezionali che, comunque, richiedono sia praticato un bail-in minimo pari all'8% del totale delle passività emesse dalla banca). Inoltre, l'applicazione delle nuove regole è volta ad assicurare che il requisito MREL sia determinato in misura proporzionale alle dimensioni e alla rischiosità dell'intermediario e comunque sufficiente ad assorbire tutte le perdite accertate a seguito della dichiarazione di dissesto, nonché a ricostituire un'adeguata dotazione patrimoniale a seguito della risoluzione, evitando, ove possibile, il coinvolgimento dei titolari di passività con un elevato grado di *seniority* (in particolare, i depositanti) in ragione degli effetti sulla stabilità finanziaria che tale coinvolgimento potrebbe determinare. Più in generale, le novità introdotte dovrebbero favorire anche la formazione di un mercato efficiente e trasparente dei titoli MREL e, quindi, l'affermarsi di una disciplina di mercato che contribuisca alla prevenzione delle crisi bancarie. In aggiunta, la disciplina dei limiti alla commercializzazione degli strumenti finanziari emessi da banche persegue l'ulteriore obiettivo di tutelare gli investitori non professionali in ragione della maggiore rischiosità di alcuni dei titoli emessi dalle banche che – a dispetto della loro natura di capitale di debito – possono essere chiamati ad assorbire le perdite nei contesti di crisi.

Sul piano delle fonti, l'articolato risponde all'esigenza di dare attuazione alla delega concessa dal Parlamento per adempiere agli obblighi europei di trasposizione della direttiva sopra richiamata la quale si caratterizza per un elevato grado di dettaglio delle disposizioni e, al contempo, per i ridotti margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri.

L'orizzonte temporale di implementazione delle misure è scandito dalla direttiva stessa con una specifica disciplina transitoria, trasposta nell'articolato in oggetto. Le altre norme e, in particolare, quelle relative alla moratoria e ai limiti alla commercializzazione degli strumenti finanziari sono applicabili sin dalla data dell'entrata in vigore del decreto di recepimento.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Il raggiungimento dell'obiettivo immediato della normativa in oggetto è dato dall'effettivo esercizio delle delega da parte del Governo, in adempienza agli obblighi europei di trasposizione. Esso viene raggiunto con l'entrata in vigore delle norme proposte. Il grado di adempienza degli obblighi europei è inoltre monitorato dalla Commissione, pertanto il rispetto di tale obiettivo è misurabile dall'assenza di contestazioni della Commissione stessa e con l'accantonamento dell'attuale procedura di infrazione avviata stante il superamento del termine di recepimento della direttiva (scaduto a dicembre 2020).

L'obiettivo generale della riforma europea è dotato di propri indicatori stabiliti a livello di processo legislativo europeo. L'obiettivo ulteriore di tutela dei depositanti e degli investitori non professionali è *in re ipsa* con la stessa introduzione delle misure di tutela immediatamente applicabili.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Con riferimento alle opzioni di intervento, si evidenzia innanzitutto come l'opzione zero non risulta percorribile. Tale articolato consiste nell'attuazione di una delega volta a dare seguito agli obblighi europei di attuazione delle direttive. Come tale rappresenta un atto dovuto. La valutazione di un non intervento è stata oggetto di analisi nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea ed è stata scartata dal legislatore europeo in conseguenza della permanenza del rischio di crisi delle imprese bancarie e finanziarie soggette a risoluzione, nonostante la vigente disciplina prudenziale, e della necessità

di modificare la stessa per mitigare tale rischio. Essa inoltre fa a propria volta seguito ad una regolamentazione concordata a livello internazionale, di cui si è già dato conto precedentemente.

Con riferimento alle possibili alternative, si evidenzia che a livello di scelta di testo normativo, trattandosi di delega al Governo in base alla legge di delegazione europea, l'unica soluzione è rappresentata dal decreto legislativo. Tuttavia, all'interno dell'articolato proposto, sulla base dei criteri di delega, si è parzialmente rimessa l'attuazione della disciplina europea all'intervento regolamentare della Banca d'Italia. Ciò in ragione di criteri di efficienza e coerentemente con l'attuale assetto della competenza regolamentare affidato alla Banca d'Italia, in base anche alla delega adottata a suo tempo per l'attuazione della originaria formulazione della BRRD, attualmente oggetto di modifica.

Con riferimento alla disciplina sostanziale, il contenuto è in gran parte obbligato. Ciò, da un lato, in ragione della specificità delle norme presenti nella direttiva, che non lasciano margine di discrezionalità nella trasposizione; dall'altro, dal fatto che, anche nel caso delle opzioni rimesse agli Stati Membri dalla direttiva, la delega ha precisato i margini rimessi al legislatore delegato.

L'unico ambito di maggiore discrezionalità, rimesso al legislatore delegato con delega *sub* art. 11, comma 1, lettera e), è relativo alla disciplina delle misure volte ad assicurare la tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. Tale disciplina è volta in particolare a dare attuazione alle opzioni rimesse agli Stati Membri dall'art. 44-bis della BRRD2. Su tale base sono state elaborate due soluzioni. La prima soluzione prevede un limite di concentrazione del portafoglio pari al 10% del portafoglio del cliente al dettaglio (con patrimonio fino a 500mila euro), con estensione a tutte le passività assoggettabili a bail-in, tranne che alle azioni ed estensione agli strumenti già circolanti al 28.12.2020. La seconda soluzione prevede un taglio minimo differenziato, esteso a tutte le obbligazioni subordinate cd. "junior" e "senior non-preferred" emesse dopo l'entrata in vigore della norma di recepimento, variabile a seconda del grado della passività in base alla gerarchia fallimentare applicabile: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) 200mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 150mila euro (in luogo degli attuali 250mila).

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le valutazioni in merito agli impatti della normativa sostanziale sono state effettuate a livello europeo con l'adozione della direttiva e del regolamento citati, alla cui elaborazione ha partecipato anche la delegazione italiana. Per le analisi effettuate nella sede dell'UE si rimanda al procedimento europeo².

In generale, come evidenziato, la disciplina europea e di conseguenza quella italiana di trasposizione vede quale destinatario le imprese bancarie e finanziarie soggette a risoluzione, specialmente le indicate G-SII. Tale disciplina mira ad aumentare la stabilità del settore finanziario attraverso una più corretta determinazione dei requisiti di capitale in base alla dimensione dell'ente di credito o impresa di investimento. L'incremento della stabilità finanziaria ha quale effetto indiretto altresì la tutela della stabilità economica dello Stato, della clientela e della fiducia e corretto funzionamento del settore del credito.

² Le valutazioni specifiche sulla BRRD2 sono contenute nella proposta della Commissione, consultabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0852>. Per la valutazione relativa all'intera riforma del pacchetto bancario (compresa la BRRD2) si veda <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:377:FIN>

4.2 Impatti specifici

L'intervento regolatorio non prevede una disciplina specifica per le micro e PMI, ma si ricorda come le banche in Italia rappresentino tuttora il canale principale di finanziamento delle PMI. Un rafforzamento del settore bancario, pertanto, garantisce la continuità di accesso al credito per le PMI. Nella fase di prima implementazione della riforma europea potrebbe aversi una contrazione dell'offerta di credito e tuttavia tale evenienza è stata oggetto di attenzione e di contro-intervento in altri ambiti di riforma collegati all'intervento normativo in oggetto (ad es. nell'introduzione del fattore di sostegno per le PMI nell'ambito della riforma CRR).

Si ricorda inoltre che fra le disposizioni del cd. "pacchetto bancario", cui fanno parte la direttiva e il regolamento oggetto di attuazione, vi è un'accentuata valorizzazione del principio di proporzionalità, attraverso una ridefinizione delle categorie di suddivisione delle banche e una diminuzione degli oneri per gli istituti di minore dimensione. Ciò dovrebbe comportare altresì un effettivo positivo nel corretto funzionamento del mercato del credito bancario e sulla competitività del Paese.

Con riferimento al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, assume rilievo l'unica fattispecie ove il margine di decisione del legislatore delegato è più ampio, cioè quella più volte illustrata dei limiti alla commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento al fine di assicurare la tutela degli investitori non professionali. A seguito delle analisi svolte e dell'esito della consultazione pubblica, si è prescelta l'implementazione di una normativa che, rispetto all'ambito minimo di tutela stabilito dalla direttiva, se ne discosta parzialmente. In particolare, l'articolo prevede un taglio minimo non soltanto per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, ma anche per le obbligazioni subordinate junior, in ragione del maggiore profilo di rischio delle stesse e della tuttora poco percepita rischiosità presso la platea degli investitori non professionali. Prevede inoltre un taglio minimo rispettivamente di 200mila euro per le obbligazioni subordinate e di 150mila per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, entrambi sopra il taglio minimo di 50mila euro stabilito dalla normativa europea, ma, per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello, inferiore all'attuale taglio minimo vigente nell'ordinamento italiano di 250mila. Ciò in ragione del fatto che le evidenze disponibili indicano che i tagli fino a 100mila euro (compreso l'estremo) rappresentano la quasi totalità degli investimenti realizzati dalle famiglie in titoli subordinati (97%). La calibrazione del taglio minimo di 2050mila euro per le obbligazioni subordinate si basa su tali evidenze per fissare un importo in grado di limitare fortemente la diffusione presso la clientela al dettaglio di tali strumenti. La scelta di un importo significativamente più elevato di 100mila euro in luogo di uno appena superiore a tale importo (ad es. 110mila euro) trova fondamento nel fatto che gli investimenti delle famiglie in tagli da 100mila euro rappresentano una quota elevata del totale (42%) inducendo a ritenere che tale ammontare non sia difficilmente raggiungibile da questo tipo di clientela. Per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello è stato prescelto un importo inferiore rispetto ai subordinati (150mila euro) in virtù della minore rischiosità (a parità di altre condizioni) che deriva dalla diversa posizione ricoperta nella gerarchia fallimentare, ma sempre in linea con la soglia minima ideale suggerita dalle analisi effettuate.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come illustrato, l'unico ambito di maggiore discrezionalità per cui sono state elaborate opzioni alternative è relativo alla disciplina delle misure volte ad assicurare la tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. Con riferimento alle due possibili soluzioni elaborate per dare attuazione a tale disciplina, è stata selezionata la soluzione del taglio minimo differenziato. Ciò in ragione degli esiti della consultazione

pubblica che hanno evidenziato una netta preferenza per tale soluzione; in ragione della facilità di applicazione della normativa, all'atto stesso dell'emissione dello strumento finanziario; della sua capacità di assicurare l'obiettivo di tutela degli investitori non professionali e del fatto di essere in linea con le scelte operate dagli altri Stati Membri, tale da non determinare un squilibrio di mercato nel contesto europeo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

La vigilanza sul settore bancario e quindi l'attuazione dell'intervento regolatorio spetta alla Banca d'Italia, alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico, in base al quadro di ripartizione delle competenze previste in base alla normativa che ha istituito il Meccanismo di Vigilanza Unico. In second'ordine è previsto il coinvolgimento della Banca d'Italia come autorità cui è delegata a propria volta parte dell'attuazione della riforma. Gli indicatori sul monitoraggio e attuazione sono pertanto già regolati da tali autorità, compresi di specifici obblighi di divulgazione dei dati rilevanti in capo ai soggetti vigilati, ricompresi nella ordinaria attività di indagine sulla stabilità finanziaria delle imprese bancarie e di investimento.

5.2 Monitoraggio

Le strutture governative vigilano, secondo le competenze di legge, sull'attuazione operata dalla Banca d'Italia.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Come illustrato, è stata posta in consultazione l'opzione rimessa agli Stati Membri ex art. 44-bis della BRRD2 in merito alle misure volte ad assicurare la tutela degli investitori non professionali nell'ambito della commercializzazione degli strumenti finanziari emessi dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. In particolare sono state elaborate due soluzioni. La prima soluzione prevede un limite di concentrazione del portafoglio pari al 10% del portafoglio del cliente al dettaglio (con patrimonio fino a 500mila euro), con estensione a tutte le passività assoggettabili a bail-in, tranne che alle azioni ed estensione agli strumenti già circolanti al 28.12.2020. La seconda soluzione prevede un taglio minimo differenziato, esteso a tutte le obbligazioni subordinate cd. "junior" e "senior non-preferred" emesse dopo l'entrata in vigore della norma di recepimento, variabile a seconda del grado della passività in base alla gerarchia fallimentare applicabile: per le obbligazioni subordinate (incluse quelle computabili nei fondi propri, i.e. strumenti Tier 2) 200mila euro; per gli strumenti di debito chirografario di secondo livello 150mila euro (in luogo degli attuali 250mila). Tali soluzioni sono state poste in consultazione pubblica, corredate dai relativi pro e contro, nel mese di maggio 2021 e l'esito è stato per la netta prevalenza del modello del taglio minimo differenziato.

Inoltre, la riforma europea è stato oggetto di consultazione nell'ambito delle regole che assistono il procedimento di legiferazione europea.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Il provvedimento normativo è stato elaborato dagli uffici del Dipartimento del Tesoro aventi competenza relativa al sistema bancario e finanziario, in collaborazione con la Banca d'Italia e la Consob.

In allegato sintesi della valutazione d'impatto effettuata a livello europeo.

Provvedimento: Decreto legislativo di attuazione delega art. 11, l. 53/2021.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE.

Amministrazione competente: Ministero dell'economia e delle finanze

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO EFFETTUATA A LIVELLO EUROPEO AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DIRETTIVA BRRD2

Le modifiche alla direttiva 2014/59/UE relativa alla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD - *Bank Recovery and Resolution Directive*) e al regolamento (UE) 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (SRMR - *Single Resolution Mechanism Regulation*) fanno parte di una più ampia revisione della normativa dell'Unione in materia finanziaria (insieme alla revisione del *Capital Requirement Regulation e della Capital Requirement Directive*) volta a ridurre i rischi nel settore finanziario. Tali atti normativi sono stati anticipati da un'approfondita valutazione d'impatto unitaria. Un primo progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato presentato il 7 settembre 2016 al comitato per il controllo normativo della Commissione, il quale ha espresso un parere negativo. Dopo il rafforzamento dei dati comprovanti determinati elementi del pacchetto di revisione, il 27 settembre 2016 il comitato ha espresso un parere positivo.

In linea con la politica volta a migliorare la regolamentazione, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto di diverse alternative d'intervento. Le opzioni d'intervento sono state valutate alla luce dell'obiettivo fondamentale di rafforzare la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche soggette a risoluzione, la certezza del diritto e la coerenza del quadro di risoluzione. La valutazione è stata effettuata esaminando l'efficacia di ogni opzione dal punto di vista del conseguimento dei suddetti obiettivi e dell'efficienza in termini di costi.

Per quanto riguarda l'applicazione della norma TLAC nell'Unione, nella valutazione d'impatto sono state esaminate tre opzioni d'intervento. In base alla prima opzione, la BRRD continuerebbe ad essere applicata nella sua forma attuale. In base alla seconda opzione, la norma TLAC per i G-SII sarebbe integrata nel quadro di risoluzione vigente, opportunamente modificato per garantire una totale compatibilità con la norma TLAC. La terza opzione proponeva in aggiunta di estendere l'applicazione del livello minimo di TLAC ad altri enti a rilevanza sistemica nell'Unione (O-SII) diversi dai G-SII. La valutazione d'impatto ha concluso che la seconda opzione è quella che realizza meglio gli obiettivi pertinenti. In particolare, contrariamente alla prima opzione, essa prevede un'applicazione armonizzata della norma TLAC per tutti i G-SII dell'Unione, riducendone i costi di conformità a due requisiti potenzialmente diversi (la norma TLAC e la BRRD vigente) e assicurando un'interpretazione uniforme della lista delle condizioni relative alla TLAC nell'UE. Quest'opzione rafforzerà la risolvibilità dei G-SII nell'Unione e impedirà il contagio derivante dalle partecipazioni incrociate dei G-SII mediante disposizioni specifiche della norma TLAC che attualmente non figurano nella BRRD (livello minimo di TLAC sotto forma di strumenti di debito subordinati, deduzione delle partecipazioni incrociate in strumenti ammissibili alla TLAC detenute dai G-SII). Quest'opzione garantirà che la norma TLAC sia applicata nell'Unione, rafforzando l'aspettativa che altri paesi facciano altrettanto al fine di rafforzare la risolvibilità delle G-SIB in tutto il mondo. La seconda opzione, inoltre, è preferibile alla terza perché non ha lo svantaggio

di estendere il livello minimo di TLAC alle banche diverse dai G-SII (O-SII), per le quali il requisito del livello minimo di TLAC potrebbe non risultare adeguatamente calibrato, vista la loro diversità in termini di dimensioni, modello di business, interconnessione e importanza sistemica.

La valutazione d'impatto ha evidenziato che la conformità con l'articolo 55 della BRRD, che richiede il riconoscimento contrattuale del bail-in nei contratti soggetti alla legislazione di un paese terzo, pone due tipi di problemi. In primo luogo, le controparti di certi paesi terzi si rifiutano di includere nei contratti finanziari conclusi con banche dell'Unione una clausola contrattuale che riconosca i poteri di bail-in dell'Unione. In alcuni casi, per conformarsi all'articolo 55 della BRRD le banche dell'Unione sono costrette a rinunciare alla stipula del contratto. In casi estremi potrebbero dover abbandonare alcuni settori di attività (ad esempio i finanziamenti al commercio). In secondo luogo, anche quando le controparti dei paesi terzi sono disposte ad accettare l'inserimento di clausole relative al bail-in nei loro contratti con banche dell'Unione, in alcuni casi le autorità di vigilanza locali potrebbero opporvisi. In questo caso, l'unico modo per le banche di conformarsi all'articolo 55 della BRRD consisterebbe nel contravvenire alle regole imposte dall'autorità di vigilanza locale o nell'abbandonare la parte corrispondente della loro attività. Per cercare di risolvere il problema si è ritenuto necessario modificare questa regola. L'opzione prescelta consente alle autorità di risoluzione di autorizzare deroghe al requisito in questione, purché questo non incida sostanzialmente sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle banche in questione.

Quanto al potere di sospendere gli obblighi di pagamento (*moratoria*), la valutazione d'impatto ha sottolineato l'importanza di uno strumento di questo genere, specialmente nella fase che precede la risoluzione. La moratoria permette di congelare il flusso di pagamenti per un breve periodo, facilitando la quantificazione delle attività e passività disponibili. Questo è uno strumento molto utile sia in un contesto pre-risoluzione (e più specificamente nel quadro di un intervento precoce) che durante la risoluzione. La valutazione d'impatto ha inoltre analizzato i vantaggi potenziali di un'ulteriore armonizzazione degli strumenti disponibili sottolineando che, sebbene la BRRD contenga già disposizioni che consentono di sospendere gli obblighi di pagamento, tali disposizioni sono state attuate in modi molto diversi a livello nazionale e potrebbero non garantire un'applicazione sufficientemente uniforme per quanto riguarda elementi importanti quali l'ambito di applicazione, la fase di applicazione, le condizioni di attivazione e la durata della sospensione. Per questi motivi, sono stati introdotti due strumenti di moratoria supplementari da attivare, rispettivamente, nella fase di intervento precoce e nella fase di risoluzione. Le condizioni di attivazione della moratoria, la durata e l'ambito di applicazione vengono definiti con precisione in modo da garantire un'attuazione uniforme a livello nazionale.